

Federico Roggero

## Il “corpo” e il “territorio” dell'*universitas* nel Regno di Napoli

SOMMARIO: 1. Questioni di promiscuità territoriale tra *universitates* meridionali – 2. “Corpo” e “territorio” dell'*universitas* nella dottrina meridionale – 3. Il territorio dell'*universitas* nelle istruzioni per la formazione del Catasto onciario (1741-2)

ABSTRACT: In the Kingdom of Naples (centuries XVI-XVIII), the municipalities were named *universitates*. Historical sources – legislation concerning the land registers, legal doctrine, and decrees of the Regia Camera della Sommaria – qualify each *universitas* as a corpus, different from people who belong to it. In fact, each *universitas*, as one entity, was debtor of the fees towards the tax office. The same sources talk about the *universitas*' territory, as a district in which taxes due from the *universitas* to the Kingdom were collected. The relationship between kingdom and *universitates* – but the question should be studied in other Italian and European countries during the modern age – is important with reference to the history of the local government entities.

KEYWORDS: *Universitas* – Municipality – Kingdom of Naples – Territory

### 1. Questioni di promiscuità territoriale tra *universitates* meridionali

Nella seconda metà del Settecento, due importanti questioni di promiscuità territoriale tra *universitates* furono risolte dalla Regia Camera della Sommaria, supremo tribunale fiscale del Regno di Napoli: una di esse riguardò la città di Aquila e i castelli del suo contado; l'altra, Napoli ed Aversa. A difendere in giudizio le città di Aquila e Napoli – e a perdere entrambe le cause, come si vedrà – fu un avvocato aquilano, vissuto però quasi sempre a Napoli ed esperto di materia fiscale e demaniale: Carlo Franchi<sup>1</sup>. Già a partire dal Cinquecento, peraltro, altre questioni di promiscuità del

---

<sup>1</sup> Nato ad Aquila nel 1698 da nobile famiglia di Montorio, il Franchi trascorse quasi tutta la sua vita a Napoli, dove fu apprezzato come principe del foro e grande erudito. Oltre a quelle relative ad Aquila e Napoli, di cui dirò di seguito, dette alle stampe molte altre allegazioni, frutto sempre della sua attività di avvocato versato particolarmente nella materia fiscale e demaniale (tra le altre, C. Franchi, *Difesa degli antichi diplomi normannici spediti a favore della regal Certosa di S. Stefano del Bosco in esclusione della denuncia fiscale*, Napoli, 1° agosto 1758; Id., *Difesa per Gasparre Starace*, Napoli, 27 marzo 1747, nonché Id., *Risposta all'allegazione fiscale in difesa di Gasparre Starace*, Napoli, 1 aprile 1749; Id., *Difesa a favore di Antonio Gomes Figueirò per l'appalto generale de' tabacchi di questo Regno*, Napoli 1748). Tutte le sue opere sono rimarchevoli per la gran quantità di notizie storiche ed erudite trasfusa in esse, ben oltre il necessario per la difesa legale: abitudine, questa, che gli attirò qualche critica da parte dei contemporanei, anche perché le divagazioni cui indulgeva lo distrassero dalle questioni giuridiche puntuali, e finì col perdere molte cause, tra le quali, come ho anticipato nel testo, proprio quelle riguardanti Aquila e Napoli. Morì il 30 dicembre 1769 (L. Giustiniani, *Memorie storiche degli scrittori legali del Regno di Napoli*, II, Napoli 1787, pp. 34-40; A. Giarnieri, *Al ceto de signori Aquilani delle famiglie nobili dell'inclito ordine del patriziato prima del 1730 illustri per la vetusta nobiltà e per le loro preclare gesta queste raccolte memorie di elogio del celebre loro benefattore e patrizio Carlo Franchi (...) l'avvocato Antonio Giarnieri (...) dedica e consacra*, s.l. 1784; A. Clementi, *Un advocatus patriae aquilano del sec. XVIII: Carlo Franchi*, in “Annali dell'Università degli Studi dell'Aquila”, V (1971), pp. 55-110, il quale riconosce giustamente, nell'opera del Franchi, una “fonte inesauribile di notizie e documentazione per quanti trattano di cose aquilane”, ponendo in luce l'influenza esercitata sul Franchi specialmente dal Muratori e dall'Antinori).

tutto simili erano state risolte dalla Sommaria e da altri tribunali supremi del Regno di Napoli. Di esse si trova traccia specialmente nella raccolta di arresti della Sommaria di Donato Antonio de Marinis e nelle *decisiones* di Vincenzo de Franchis.

La “promiscuità” territoriale su cui si discusse nelle cause non era la comunione o promiscuità demaniale, ovvero una comunione nel *dominium* o nell’uso di determinati beni (specialmente i boschi ed i pascoli)<sup>2</sup>, detti “demani”, posseduti dalle *universitates* e soggetti agli usi dei *cives*<sup>3</sup>. Non era, cioè, la *communio* disciplinata dal cap. *Pondus aequum*,

<sup>2</sup> Era frequentissimo che tra due *universitates* si costituisse una promiscuità nell’uso dei demani, perché questo permetteva a ciascuna di esse di offrire uno spettro maggiore di *utilitates* ai propri cittadini: “Saepissime contingere solet in regno, ut inter finitimas universitates sit pabulandi, aquandi, lignandi communio; ea autem recepto vocabulo *promiscuitas* appellatur. Per eam igitur alterius universitatis cives in alterius pascua admitti debent” (M. Guarani, *Ius regni neapolitani novissimum*, tom. I, Napoli 1787, p. 264).

<sup>3</sup> Come è noto, i beni di cui l’*universitas* poteva essere proprietaria erano di due specie: patrimoniali, cioè riservati all’*universitas*, affinché questa potesse far fronte ai suoi pesi con le rendite da essi prodotte, e demaniali, cioè destinati all’uso dei cittadini (e talvolta all’uso promiscuo tra i cittadini di università limitrofe): “universitas regulariter duplicis generis bona possidere solet, nempe bona destinata ad usum et commoditatem propriam, et bona destinata ad usum et commoditatem omnium civium” (Carlo de Jorio, *Feracissimus tractatus de privilegiis universitatum*, Napoli 1713, n. 10, p. 306); “Hae autem duplicis sunt generis: aliae res proprie vocatur patrimonium; aliae res sunt, quarum usus civibus omnibus patet, ut theatra, stadia, horologia, et apud nos demania. Pars itaque praediorum universitatis ad singulorum civium usum addicta *demanium* adpellatur, agrique *demania*, quorum ea est natura, ut quoad proprietatem universitatis sint, quoad usum vero civium singulorum” (G. Basta, *Institutionum iuris publici neapolitani pars altera*, Napoli 1794, pp. 165, 167, 168). I demani pertinevano dunque ai singoli cittadini *uti singuli*, mentre le terre patrimoniali, di cui ciascuno di essi godeva le rendite grazie all’uso che ne faceva l’*universitas* in nome di tutti, pertinevano *ad singulos, uti universos* (M. Guarani, *ivi*, pp. 258-9). L’uso del sostantivo “demani”, riferito ai beni delle università soggetti agli usi dei cittadini, poteva indurre equivoci (e ne induce ancora oggi), perché con lo stesso termine ci si riferiva (e ci si riferisce oggi) anche ai beni appartenenti al principe, e cioè propriamente pubblici. Le due accezioni del termine vennero tenute però nettamente distinte dalla dottrina meridionale: “In constitutionibus tamen neapolitanis dominio principis significando potissimum accommodari solet [...] Cum vero pascua, nemora, et id genus alia, si in principis sint dominio, sub feudali lege saepissime in feudo concedi soleant, ea ita concessa *demania baronum* sunt appellata. Idem quoque vocabulum communicari placuit nemoribus, pascuis, aquis, quae ad ipsas universitates in regno pertinent, et quorum usus communis est inter cives” (*ivi*, pp. 259-260). Molto noto, sul punto, è un passo del Pecori: “La parola demanio, o domanio è corrotta da quella di dominio, e significa ciò che è in dominio del principe o del pubblico, per distinguere ciò che è in dominio de’ privati. Ha cominciato ad usarsi per dinotare anche ciò che è in dominio delle città ed uso de’ cittadini, perché essendo in uso di tutt’i cittadini, sembra, rispetto a loro, di fare una figura di pubblico uso, come a suo luogo ne faremo più chiara menzione. In tanto, per non recar confusione colla singolarità, ci serviremo delle parole demaniali, pubbliche, comuni, universali per significare i beni delle università soggette, tutto che, per propriamente parlare, loro non si converrebbero questi nomi” (R. Pecori, *Del privato governo dell’università*, I, Napoli 1770, p. 29. Si v., negli stessi termini, ma con maggiore dettaglio, pp. 286-9). Come si vede, le fonti attestano univocamente che gli usi civici sono diritti reali su cosa altrui, e non invece espressione di una proprietà collettiva che i *cives* avrebbero vantato sui demani comunali. Il dibattito su questo punto esula, però, dagli scopi di questo scritto. Si v., in tema, per l’impostazione che ritengo condivisibile, U. Petronio, *Rileggendo la legge usi civici*, in “Rivista di diritto civile”, LII (2006), n. 5, pt. I, pp. 615-665; Id., *Usi civici*, in *Enciclopedia del diritto*, XLV, Milano 1992, pp. 930-953; Id., *Usi e demani civici fra tradizione storica e dogmatica giuridica*, in E. Cortese (cur.), *La proprietà e le proprietà. Atti del convegno (Pontignano, 30 settembre-3 ottobre 1985)*, Milano 1988, pp. 491-542. Per la tesi, invece, della proprietà collettiva, si v. G. Cervati, *Aspetti della legislazione vigente circa usi civici e terre d’uso civico*, in “Rivista trimestrale di diritto pubblico”, XVII (1967), pp. 88-141; P. Grossi, *Un altro modo di possedere. L’emersione di forme alternative di*

di epoca angioina<sup>4</sup> accolto, in seguito, tra l'altro, nel quarto libro dello *Ius Regni Neapolitani* di Carlo Tapia, che ad esso dedicò un importante commento<sup>5</sup> (come del resto fecero anche altri autori, i cui responsi rimasero però assai meno noti)<sup>6</sup>. Non si

---

*proprietà alla coscienza giuridica postunitaria*, Milano 1977; Id., *Assolutismo giuridico e proprietà collettive*, in *Per una proprietà collettiva moderna. Seminario di studi (Cortina d'Ampezzo, 21 giugno 1991)*, Cortina d'Ampezzo 1991, pp. 505-555, ora in Id., *Il dominio e le cose. Percezioni medievali e moderne dei diritti reali*, Milano 1992, pp. 695-748; V. Cerulli Irelli, *Proprietà pubblica e diritti collettivi*, Padova 1983; Id., *Apprendere "per laudo"*. *Saggio sulla proprietà collettiva*, in "Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno", 45 (2016), pp. 295-358.

<sup>4</sup> Attribuito da alcuni a Giovanna I d'Angiò, da altri a Roberto I, con esso fu stabilita una regola intorno alla vicenda di Angelo di S. Severo, possessore feudale del *castrum* disabitato di Pietrapizzola (o anche Pietra Piccola), in Irpinia, sul cui territorio gli uomini dei feudi limitrofi di Casalbule di Monte Salbio, di Ginestre e di Castelfranco portavano le loro bestie al pascolo, "asserentes territorium Petre Pizule cum territorio dictorum castrorum fore commune". Il sovrano ordinò, in quella occasione, al giustiziere della provincia, di prendere informazioni "de comunione prefata": se essa fosse stata costituita senza il consenso del titolare del castello e l'assenso regio – sempre necessario, quest'ultimo, "cum talis communio alienationis speciem continere noscatur, que in feudalibus sine superioris licentia est penitus interdicta" –, il giustiziere avrebbe dovuto inibire ai castellani limitrofi il pascolo delle loro bestie sul territorio di Pietrapizzola. Quand'anche però avesse ritenuto esistente e legittimamente costituita "communione predictam" sul territorio di Pietrapizzola, il giustiziere avrebbe dovuto vietare comunque il pascolo qualora, come era in effetti, "ipsam terram exhabitatum fore et ab incolis totaliter derelictam". Quest'ultima circostanza, infatti, avrebbe comportato l'estinzione della comunione per mancanza di reciprocità, e, quindi, di *aequitas*. Il capitolo *Pondus aequum* (pubblicato, tra gli altri, anche in G.A. De Nigris, *Capitula Regni*, Campagna 1546, fol. 231v-232r, dal quale è attribuito a Giovanna I), riguardava perciò, precisamente, la promiscuità nell'uso di demani feudali, mentre l'assenso regio non era richiesto per costituire promiscuità tra demani universali, bastando, in questi casi, la prescrizione (G. Grimaldi, *Istoria delle leggi e magistrati del Regno di Napoli*, t. III, lib. XV, Napoli 1736, pp. 315-317). Commentato dal Tapia, che ne trasse i principi generali per la disciplina della promiscuità demaniale, il capitolo fu comunemente richiamato anche nelle questioni di promiscuità tra *universitates* (L. Filidei, *Dei demani comunali. Trattato*, I, Benevento 1888, pp. 255-260). Per fugare ogni dubbio sul fatto che esso si riferisca ai *demania*, intesi come proprietà dell'*universitas* addette all'uso dei cittadini, e non invece alla promiscuità del territorio fiscale, è sufficiente il richiamo di questo passo del Basta: "Sunt quaedam universitates, quae demaniorum communionem habent, illisque utriusque cives promiscue utuntur absque fidae onere, quod *promiscuitatis*, sive communionis ius adpellatur, de quo in cap. *Pondus aequum* et in prag. 11 *de baron.* sermo fit" (G. Basta, *Institutionum...pars altera*, cit., p. 181).

<sup>5</sup> Il Tapia ricordò i titoli sui cui poteva legittimamente fondarsi, in generale, la "communio territoriorum": il privilegio sovrano, la prescrizione, nonché la filiazione, la quale ultima si realizzava ogni volta che una parte della popolazione di una *universitas*, staccandosi dal centro abitato, si fosse spostata ad abitare in un altro luogo del territorio della stessa *universitas*, fondando una nuova villa, che magari poi, venendo infeudata, si ritrovava separata dall'università-madre *quoad iurisdictionem*. Ecco il passo per esteso: "Haec autem communio non solum acquiritur praescriptione immemorabili, et privilegio Regis, sed etiam filiatione, ut ita dicam, veluti si ex aliquo oppido, vel urbe recedentes cives ad alium locum territorii praedictae civitatis se conferant, ibique oppidum, vel villam construant. Sunt enim iidem cives, licet in diversis locis habitantes [...] et ut tales gaudere debent omnibus commoditatibus civitatis [...] et haec locum habent ne dum in castro, sive casali unito, sed etiam si esset penitus divisum quoad iurisdictionem; non enim per hanc iurisdictionis divisionem amittitur illa communitas a primis eius parentibus contracta (C. Tapia, *Ius Regni Neapolitani*, IV, Napoli 1605, rubr. 14, *De communione territoriorum*, n. 13, p. 67).

<sup>6</sup> C.A. de Luca, nell'*observatio* alla decis. 301 di Vincenzo de Franchis (in V. de Franchis, *Decisiones Sacri Regii Consilii Neapolitani*, vol. II, lib. II, Venezia 1675, *decis.* n. 301, n. 11, p. 184), che tra le cause di estinzione della promiscuità mette in evidenza quella equitativa che sta alla base del cap. *Pondus aequum*

trattava, conseguentemente, della promiscuità di cui le leggi eversive del periodo napoleonico<sup>7</sup>, e poi la legge 16 giugno 1927, n. 1766 (art. 8), con il connesso regolamento di esecuzione, emanato con R.D. 26 febbraio 1928, n. 332 (artt. 17-24) ordinarono lo scioglimento<sup>8</sup>.

(“habetur communionem dissolvi quando pascua pro illa universitate non sufficiunt, quo casu rumpitur etiam immemorabilis et cum assensu. Nam prima charitas incipit a se ipso, dum cives excreverunt”). Sullo *ius filiationis*, la principale tra le cause di promiscuità tra università, si v., in particolare, la *appendix ad decis.* 301 (collocata all’inizio del vol. I, prima degli indici): “*Ad obs.* 301. Datur aliqua communio pascurorum, quae dicitur filiationis, ut exemplificat *Reg. Tap. in c. pondus aequum nu. 13* in casu, quo cives alicuius terrae se conferendo ad alium loco terrae ibi aedificant oppidum. Nam isti gaudent uti cives dictae terrae et possunt uti pasuis illius, quamvis illud oppidum esset divisum quoad iurisdictionem, quia illa communitas non amittitur”. Cfr., negli stessi termini, anche G.F. Marciano, *Disputationum forensium [...] cum decisionibus supremorum regni tribunalium liber primus*, Napoli 1654, pp. 250-254; M. d’Afflitto, *Decisiones Sacri Consilii Neapolitani*, Venezia 1564, *dec.* CCXLIII [CCLIII], foll. 230v-231v). Sulla causa equitativa che determinava lo scioglimento della promiscuità, la quale operava anche e soprattutto quando una delle due *universitates* restava spopolata, insiste anche R. Pecori, *Del privato governo*, cit., pp. 312-317, il quale però chiama questa promiscuità “compascuo” (“Il compascuo è una facoltà concessa reciprocamente fra più università di pascere nel territorio di ogn’una”).

<sup>7</sup> La legge 1° settembre 1806, sulla ripartizione dei terreni demaniali (pubblicata in *Bullettino delle leggi del Regno di Napoli*, anno 1806, II, pp. 338-341), manifestando lo sfavore del legislatore per le situazioni di promiscuità demaniale (come del resto per gli usi civici, avvertiti in sé stessi come promiscuità dannose nel godimento delle terre) ordinò la divisione dei demani (art. 1) e lo scioglimento delle promiscuità (art. 7). Alla legge fece seguito il decr. 8 giugno 1807 (pubblicato ivi, anno 1807, n. 8, pp. 23-31), che ne confermò i principi ispiratori (artt. 1, 5, 8). Le operazioni di divisione incontrarono però l’opposizione delle popolazioni, sicché, con decr. 3 dicembre 1808 (ivi, a. 1808, n. 46, pp. 669-688), se ne autorizzò la sospensione, ordinandosi la remissione degli atti di essa al Ministero dell’interno, quando le operazioni fossero risultate sommamente difficili (art. 40). La decisione delle liti di promiscuità si sarebbe fatta “nello stesso modo che è prescritto per le liti de’ confini tra i Comuni, col nostro decreto de’ 6 dicembre del corrente anno [*scil.* decr. 6 dicembre 1808, sulle confinazioni fra comuni]” (art. 41. Cfr. anche art. 42). In ultimo, le istruzioni ai commissari ripartitori, del 10 marzo 1810 (ivi, a. 1810, n. 82, pp. 224-240), fornirono la prima definizione normativa della promiscuità demaniale, distinguendo la promiscuità per condominio da quella per servitù, e prescrivendo le regole per la divisione: “La legge riconosce due cause di promiscuità, il condominio e le servitù acquistate. L’uno e le altre possono essere o generali o particolari. Le generali sono quelle che cadono sugli’interi tenimenti de’ paesi messi in comunione. Le particolari abbracciano una parte più o meno grande, e più o meno eguale de’ suddetti territori promiscui. Le comunioni generali per servitù reciproche, e tutte le comunioni particolari nelle quali non vi sieno demani, restano sciolte senza compensi vicendevoli, salvi solo i casi preveduti nell’art. 9” (art. 5); “Le comunioni generali per condominio, e le particolari, sia per condominio, sia per servitù, tra i Comuni, si scioglieranno colla estimazione de’ vicendevoli diritti su i demani ne’ termini dell’art. 42 del decreto del dì 3 di dicembre [1808]; tenendosi presente la popolazione di ciascun Comune, se sieno due o più, il numero rispettivo degli animali, ed i loro bisogni” (art. 6). Manca uno studio recente ed esaustivo sulla legislazione eversiva. Si v. R. Trifone, *Feudi e demani. Eversione della feudalità nelle provincie napoletane: dottrine, storia, legislazione e giurisprudenza*, Milano 1909; M. Palumbo, *I comuni meridionali prima e dopo le leggi eversive della feudalità. Feudi, università, comuni, demani*, Montecorvino Rovella-Cerignola 1910-1916, rist. anast. Sala Bolognese 1979; F. Mastroberti, *La “Testa di Medusa”: il problema degli usi civici tra storia e attualità*, in Id. (cur.), *La “Testa di Medusa”. Storia e attualità degli usi civici. Atti del convegno di Martina Franca, 5 ottobre del 2009*, Bari 2012, pp. 47-82; S. Vinci, *I comuni e l’eversione della feudalità. La quotizzazione dei demani nel regno di Napoli in età napoleonica*, ivi, pp. 117-232.

<sup>8</sup> L’art. 8 della legge usi civici è interamente ispirato agli artt. 5 e 6 delle istruzioni del 1810, di cui ho detto alla nota precedente: “Le comunioni generali per servitù reciproche, qualora esistano, e tutte le

Sebbene il capitolo *Pondus aequum* ed il commento del Tapia su di esso si vedano spessissimo richiamati nelle cause di cui ho detto, e particolarmente negli scritti di Carlo Franchi, la promiscuità territoriale tra le *universitates* su cui verterono i giudizi di cui ho parlato era riferita al territorio inteso come distretto fiscale dell'*universitas*: si discusse, in quelle cause, precisamente, su quale fosse la *universitas* titolare del potere di allibrare determinati beni immobili nel proprio catasto. Nella sentenza relativa ad Aquila, in particolare, la promiscuità demaniale rimase sullo sfondo, come qualcosa di noto al supremo tribunale fiscale del Regno di Napoli, ma estraneo al *thema decidendum*, che fu, invece, l'unità o la promiscuità di territorio tra Aquila e i castelli a fini fiscali, ossia il potere della prima di allibrare nel proprio catasto taluni beni fisicamente ricadenti nel territorio dei secondi<sup>9</sup>.

Le questioni di promiscuità territoriale tra *universitates* si spiegano alla luce dell'ordinamento fiscale napoletano di antico regime, compendiate nelle istruzioni per la formazione del catasto onciario predisposte dalla Camera della Sommaria tra il 1741 ed il 1742<sup>10</sup>, che raccolsero però una lunga tradizione del Regno di Napoli<sup>11</sup>; tanto che

---

comunioni particolari nelle quali non siano demani comunali, salvo il caso di cui all'ultimo comma del presente articolo, saranno sciolte senza compenso. Le comunioni generali per condominio, e le particolari, sia per condominio sia per servitù, fra Comuni, fra Comuni e frazioni, o fra due frazioni anche dello stesso Comune, si scioglieranno con l'attribuzione a ciascun Comune o a ciascuna frazione di una parte delle terre in piena proprietà, corrispondente in valore all'entità ed estensione dei reciproci diritti sulle terre, tenuto conto della popolazione, del numero degli animali mandati a pascolare, e dei bisogni di ciascun Comune e di ciascuna frazione. Si considerano comunioni generali quelle costituite sugli interi territori delle comunità partecipanti; si considerano particolari quelle che comprendono solo una parte di detti territori. In considerazione dei bisogni dell'economia locale potranno essere conservate le promiscuità esistenti nel qual caso ne sarà fatto rapporto motivato al Ministero dell'economia nazionale, che provvederà<sup>12</sup>.

<sup>9</sup> Lo si deduce sia dal testo della sentenza, sia dagli scritti dei difensori dell'una e dell'altra parte, sia, infine, dalla scaturigine della lite, insorta, come già detto, per il pagamento della bonatenza, e dunque per ragioni fiscali (F. Roggero, *Storia demaniale della città dell'Aquila*, in "Historia et ius", n. 9 [giugno 2016]).

<sup>10</sup> Le istruzioni furono ordinate con dispaccio del 4 ottobre 1740 e promulgate con prammatica del 17 marzo 1741 (cfr. L. Cervellino, *Direzione ovvero guida delle università di tutto il Regno di Napoli*, II, Napoli 1776, pp. 3-47; D.A. Vario, *Pragmaticae, edicta, decreta, interdicta regiaeque sanctiones Regni Neapolitani*, II, Napoli 1772, tit. LXXXIV *Forma censualis et capitacionis, sive de catastis*, pramm. I, pp. 54-70). Il 2 giugno 1741, però, il *Trattato di accomodamento* tra la Santa Sede ed il Regno di Napoli (edito, tra l'altro, a Napoli, presso Francesco Ricciardo, nel 1741) introdusse disposizioni molto rilevanti sul piano fiscale, perché ordinarono l'assoggettamento dei beni degli enti ecclesiastici alle imposte. Con nuove prammatiche, del 14-15 agosto 1741, le disposizioni del concordato vennero aggiunte alle istruzioni appena pubblicate (il testo in L. Cervellino, *Direzione*, cit., pp. 49-73; D.A. Vario, *Pragmaticae*, cit., pramm. II, pp. 70-72; pramm. III, pp. 72-77). Ulteriori istruzioni furono emanate, infine, con prammatica del 28 settembre 1742 (D.A. Vario, *Pragmaticae*, cit., pramm. IV, pp. 77-100). Da quest'ultima sono tratte le istruzioni di cui parlo in questo lavoro (si v., *infra*, § 3).

<sup>11</sup> G.M. Galanti, *Della descrizione geografica e politica delle Sicilie*, a cura di F. Assante e D. Demarco, Napoli 1969, pp. 384-394; N.F. Faraglia, *La sala del catasto onciario nell'Archivio di Stato*, in "Napoli nobilissima", VII (1898), fasc. V, pp. 65-67; M. Palumbo, *I comuni meridionali*, cit., I, pp. 95-103; II, pp. 392-395; M. Schipa, *Il Regno di Napoli al tempo di Carlo Borbone*, II, Milano-Roma-Napoli 1923, rist. anast. Ercolano 1988, pp. 114-118; G. Curis, *Catasto onciario* in *Nuovo Digesto Italiano*, II, Torino 1937, pp. 1137-38; E. Cortese, *Catasto (storia)*, in *Enciclopedia del diritto*, VI, Milano 1960, pp. 486-494; ma soprattutto, P. Villani, *Mezzogiorno tra riforme e rivoluzione*, Roma-Bari 1973, pp. 105-153; L. Barionovi, *La formazione del catasto onciario*, in *Il Mezzogiorno settecentesco attraverso i catasti onciari*, I, *Aspetti e problemi*

vi è perfetta continuità tra i principi espressi nelle *Istruzioni* settecentesche e quelli posti alla base delle decisioni già nel Cinquecento. L'esplicitazione di quei principi nelle *Istruzioni*, unita all'ordine regio di fare il catasto, stimolò, peraltro, la definizione delle controversie riguardanti, in particolare, Aquila e Napoli<sup>12</sup>.

La questione riguardante la città di Aquila e i castelli degli antichi contadi di Amiterno e di Forcona<sup>13</sup> fu risolta, dalla Sommaria, con la sentenza del 25 febbraio 1771<sup>14</sup>, pronunciata a conclusione di una causa durata oltre due secoli.

La città di Aquila, fin dalla sua fondazione sotto Corrado IV di Svevia (anno 1254)<sup>15</sup>, e comunque certamente dal 1294 alla prima metà del sec. XVI<sup>16</sup>, aveva

---

della catastazione borbonica (*Atti del seminario di studi 1979-1983*), Napoli 1983, pp. 117-134; R. Zangheri, *La lotta per il catasto nel Settecento*, in *Storia d'Italia*, V. *Documenti*, I, Torino 1973, pp. 759-806, ora in Id., *Catasti e storia della proprietà terriera*, Torino 1980, pp. 71-130.

<sup>12</sup> Alla normativa sull'Onciario fece riferimento esplicito Carlo Franchi in uno dei suoi scritti per Napoli: "Abbiamo nelle istruzioni reali medesime il modo come debbano tassarsi i beni siti in due comuni, che quantunque abbiano tenimento diviso e separato, vi sia però fra esso loro promiscuità e comunione" (C. Franchi, *Dissertazione su l'origine, sito e territorio di Napoli in occasione della controversia promossa ultimamente dalla città di Aversa di obbligare i Napoletani al peso della buonatenenza per li beni che posseggono nel tenimento aversano e di sciogliere la promiscuità di cui hanno sempremai colà goduto i Napoletani medesimi*, Napoli, 28 ottobre 1754, p. CXXVII). Lo stesso fece, per Aversa, F. Fabozzi, *Istoria della fondazione della città d'Aversa*, Napoli 1770, rist. anast. Sala Bolognese 1989, nella prefazione.

<sup>13</sup> C. Franchi, *Difesa per la fedelissima città dell'Aquila contro le pretensioni de' castelli, terre, e villaggi, che componeano l'antico Contado Aquilano intorno al peso della buonatenenza*, Napoli 1752, rist. anast. Sala Bolognese 1979; Id., *Risposta alla scrittura da un giovane autore formata per li castelli dell'abolito contado della città dell'Aquila in difesa della medesima fedelissima città*, Napoli, 14 maggio 1754; Id., *Brevissimo riassunto di fatto e ragioni per la fedelissima città dell'Aquila contra i castelli, terre e villaggi del suo antico contado*, Napoli, 28 ottobre 1754.

<sup>14</sup> Archivio di Stato di Napoli, *Regia Camera della Sommaria, Segreteria, Notamentorum*, seduta del 25 febbraio 1771, cc. 1r-3r, pubblicata in appendice a F. Roggero, *Storia demaniale*, cit.

<sup>15</sup> La storiografia è ormai concorde nel ritenere che la fondazione della città dell'Aquila si debba ascrivere non al 1245 ed al volere di Federico II di Svevia, come si credette a partire dal sec. XVI, bensì al 1254 ed al figlio di Federico, Corrado IV, come già attestato dal cronista trecentesco, Buccio di Ranallo ("Fecero la citade solliciti et uniti:/anni mille ducento cinquanta quattro giti": Buccio di Ranallo, *Cronaca aquilana rimata*, a cura di Vincenzo De Bartholomaeis, Roma 1907, nn. 16-24, p. 6). Le popolazioni dei castelli si erano rivolte al Papa, Gregorio IX, invocandone l'intercessione presso Corrado IV affinché le liberasse dal giogo baronale (E. Pontieri, *Il Comune dell'Aquila nel declino del Medioevo*, L'Aquila 1978, pp. 9-10). Il diploma di fondazione dell'Aquila comparve per la prima volta a stampa nell'edizione dell'epistolario di Pier delle Vigne (*Epistolarum Petri de Vineis (...) libri VI*) fatta a Basilea nel 1566 (pp. 718-725). Esso era comunque presente nei numerosi manoscritti medievali dell'epistolario. Risultando privo del nome del sovrano e della data, si è pensato, dal sec. XVI in poi, che fosse di Federico II, o anche che potesse essere un falso, ma la critica più recente ha giustificato queste lacune proprio con la trasposizione del diploma nell'epistolario, che non era concepito come un fedele registro di cancelleria, bensì come una raccolta di modelli di *ars dictaminis* (G.M. Monti, *La fondazione di Aquila ed il relativo diploma*, in *Atti del Convegno abruzzese molisano*, I, Casalbordino 1933, pp. 249-275, con edizione critica del diploma; A. Chiappini, *Fondazione, distruzione e riedificazione de L'Aquila capitale degli Abruzzi*, in *Miscellanea di scritti vari in memoria di Alfonso Gallo*, Firenze 1956, pp. 255-278; A. Clementi, *Storia dell'Aquila dalle origini alla prima guerra mondiale*, Roma-Bari 2009, pp. 17-43). Si legge, nel diploma di fondazione: "ut in loco qui dicitur Aquila inter Furconem et Amiternum de circum adiacentibus castris et terris [...] unius corporis civitas construaturs quam ipsius loci vocabulo et a victricium nostrorum signorum auspiciis Aquile nomine decernimus titulandum". Le popolazioni avrebbero dovuto abbandonare materialmente i castelli, che entro due mesi sarebbero dovuti essere rasi al suolo per non essere più ricostruiti ("castris et edificiis contentis infra fines superius designatos

formato un solo “corpo” con i castelli degli antichi contadi di Amiterno e di Forcona, ossia una sola, grande, *universitas* demaniale<sup>17</sup>. Tanto è vero che le numerazioni dei fuochi, da quel momento in poi, erano state fatte unitariamente per tutto il contado aquilano, e non più, invece, per i singoli castelli<sup>18</sup>. Anche i catasti, dal 1294 in poi, erano stati predisposti unitariamente per la città e per il contado, salvo, all’interno di ciascuno di essi, attribuire i pesi proporzionalmente a ciascuno dei castelli. Infine, i pagamenti per la bonatenenza, come dimostrano anche le fonti cronachistiche coeve, venivano fatti nel luogo di residenza del possessore, e non invece in quello ove i beni erano situati, se questo era diverso<sup>19</sup>.

Intervenuta, negli anni 1529-1542, l’inf feudazione dei castelli non diruti<sup>20</sup> – ossia di

---

infra duos menses ab ingressu civitatis ipsius funditus diruendis ac in posterum nullatenus reparandis”). L’intenzione del sovrano fu dunque di costituire quella che Alessandro Clementi ha efficacemente definito una “città-territorio” (A. Clementi, *Storia dell’Aquila*, cit., *passim*). Il disegno concepito per Aquila si inseriva in un progetto più vasto dei regnanti svevi, tendente all’accorpamento di piccoli castelli situati sul confine settentrionale del regno in grandi città demaniali, per scopi difensivi. È il caso, ad esempio, di Leonessa, originatasi dall’accorpamento di un centinaio di castelli intorno a quello di Ripa. Anche in questo caso, alcuni castelli furono abbandonati e rimasero diruti, altri invece restarono abitati. (N. De Rensis, *Sesti e Sestieri di Leonessa. Relazione all’Ill.mo Prefetto della Provincia di Aquila, R. Commissario ripartitore dei demani comunali*, Roma 1910).

<sup>16</sup> Il 28 settembre 1294, dopo alterne vicende, tra cui la distruzione della città da parte di Manfredi nel 1259, Carlo II d’Angiò dispose che Aquila e i castelli non fossero più tassati separatamente, come invece era avvenuto fino a quel momento, bensì che lo fossero “in unum”. Questo documento, con il quale non a caso si apre la raccolta dei privilegi aquilani edita con il titolo di *Regia munificentia erga Aquilanam urbem*, e che fu redatto all’Aquila il giorno seguente l’incoronazione di Pietro del Morrone nella basilica di Collemaggio con il nome di Celestino V, segna l’atto di nascita vero e proprio della città-territorio (“non sicut olim per localium distincta vocabula censeatur vel taxetur disiunctim in antea per nostram curiam in collectis seu praestationibus aliis quibuscumque sed huiusmodi articulo localium suppresso vocabulo pro ipsis omnibus Aquila de cetero nuncupetur, et sub Aquilae denominatione dumtaxat quam deservire sufficiat vocabulis omnibus cuiuscumque localis in praedictis praestationibus, et collectis pro rata singulorum taxetur in unum ordinatione hucusque servata in contrarium non obstante”). Cfr.: *Regia munificentia erga Aquilanam urbem variis privilegiis exornatam*, L’Aquila 1639, pp. 1-3. Il diploma è edito anche in C. Franchi, *Difesa*, cit., pp. CXXXII-CXXXVI). Con l’effettiva unione fiscale, giunse cioè a compimento il progetto di Corrado di una sola grande *universitas* che sostituisse la moltitudine di piccole *universitates* disperse negli antichi contadi di Amiterno e Forcona.

<sup>17</sup> La nuova *universitas*, identificata con un vasto territorio sottoposto alla sua giurisdizione fiscale, era priva di un demanio proprio. Ciascuno dei castelli confluiti in essa continuò infatti a godere, in esclusiva, del proprio demanio, di cui beneficiavano sia coloro che erano rimasti a vivere nel contado (i cittadini *extra*), sia coloro che avevano trasferito il proprio domicilio dentro le mura della nuova città (i cittadini *intus*).

<sup>18</sup> A. De Matteis, *L’Aquila e il contado. Demografia e fiscalità (secoli XV-XVIII)*, Napoli 1973, pp. 49-61.

<sup>19</sup> Il dato è segnalato da M.R. Berardi, *I monti d’oro. Identità urbana e conflitti territoriali nella storia dell’Aquila medievale*, Napoli 2005, pp. 97-98, che riporta un passo della cronaca di Niccolò di Borbona, del sec. XIV (edita in L.A. Muratori, *Antiquitates Italicae Medii Aevi*, VI, Milano 1742, col. 585): “a ciascuno omo tutte le bone sue cose poste a lui nel libro dellu catasto, d’unde era l’uomo non estante, che lle avesse in diversi lochi de più castella”.

<sup>20</sup> L’inf feudazione dei castelli del contado avvenne sotto il vicereame di Filiberto Chalon, principe di Orange (1529), e fu successivamente confermata con decreto del viceré Pedro de Toledo, del 20 dicembre 1533. Sempre Pedro de Toledo, su delega dell’Imperatore Carlo V, acconsentì alla reintegra con decreto del 15 marzo 1542, condizionandola però al pagamento, da parte dell’università dell’Aquila, della pesantissima somma di 90.000 ducati. La somma non fu mai pagata, e la separazione

quelli ancora popolati, perché mai abbandonati completamente dalle rispettive popolazioni, che avevano rifiutato di trasferirsi all'interno delle mura della nuova città – sorse una questione relevantissima per le finanze della città di Aquila: i possessori di beni ricadenti nel territorio dei *castra* infeudati, a chi avrebbero dovuto versare la *bonatenenza*, cioè l'imposta diretta per il possesso dei beni: alla città di Aquila, come avveniva prima dell'infeudazione, oppure ai castelli? Questo interrogativo ne sottendeva un altro, che era poi quello cui dette risposta la Sommaria con la sentenza del 1771: ai fini fiscali, la città di Aquila e i castelli del contado formavano ancora una sola *universitas*, ovvero l'infeudazione dei *castra* aveva determinato il “dismembramento” del territorio della città, sicché ciascun castello aveva cominciato a formare, da quel momento in poi, una *universitas* distinta da quella della città?

La *civitas intus* pretese, nel giudizio avviato dai castelli<sup>21</sup> e protrattosi, come detto, per oltre due secoli, che venisse dichiarata la persistente “unitas, sive promiscuitas territorii” tra essa e i castelli medesimi, sostenendo che l'infeudazione ne avesse comportato la separazione dalla città solo “quoad iurisdictionem”, e non invece anche “quoad territorium”; che cioè, in altri termini, città e castelli avessero continuato a formare, pur dopo l'infeudazione, un solo “corpo”, ossia una sola *universitas*.

La Sommaria, con la sentenza del 25 febbraio 1771, riconobbe che, con l'infeudazione, la separazione era avvenuta non soltanto “quoad iurisdictionem”, bensì anche “quoad territorium”; che, cioè, non solo le giurisdizioni, ma anche i territori erano stati separati. E che, pertanto, città e castelli avevano formato, da quel momento in poi, università distinte. Per questa ragione, i cittadini dell'Aquila, per i beni immobili che possedevano nel territorio dei castelli, avrebbero dovuto pagare la bonatenenza alle università dei castelli, e non invece alla città di Aquila<sup>22</sup>.

Quando la Sommaria si pronunciò sulla vicenda aquilana, la questione relativa a Napoli era stata risolta da una ventina d'anni. Il legale della capitale del regno, Carlo Franchi, aveva tentato, in una fattispecie del tutto analoga a quella aquilana, di

---

dei castelli restò dunque confermata. Sui disordini che fecero da preludio all'infeudazione, si v. B. Cirillo, *Annali della città dell'Aquila con l'histoire del suo tempo*, Roma 1570, rist. anast. Sala Bolognese 1974, pp. 128v-129r. Nello stesso torno d'anni, e precisamente nel 1539, anche Leonessa fu infeudata, andando a Margherita d'Austria, figlia di Carlo V, sposa di Ottavio Farnese. La città andò così a formare, insieme a Campli, Penne, Montereale e Cittaducale, gli stati allodiali farnesiani (N. De Rensis, *Sesti e Sestieri*, cit.).

<sup>21</sup> Il giudizio ebbe inizio già il 30 maggio 1554, come riferito dal Franchi, e comunque non più tardi del 1560, quando proposero ricorso i castelli di Tussi e di Civitaretenga (F. Roggero, *Storia demaniale*, cit., pp. 17-21).

<sup>22</sup> “Onde non può affatto sostenersi la pretesa unità, e manifestamente si vede di essere stati separati e divisi non solamente *quoad iurisdictionem*, *sed etiam quoad territorium*, *et quoad omnia alia iura, exceptis montaneis*. E se non può sostenersi la detta pretesa unità per li motivi di sopra addotti, non si può né si deve ammettere neanche la pretesa promiscuità, sì perché la medesima non si pruova con legittimo documento, e sì ancora perché, quando anche vi fosse, sarebbe una promiscuità leonina, mentre tutta ridonderebbe in solo vantaggio della città dell'Aquila ed in oppressione de' poveri cittadini delli castelli, li quali ne sentirebbero unicamente gravezza, e nessuno vantaggio ne riceverebbero. E per conseguenza, se anco vi fosse, pure dovrebbe disciogliersi e levarsi da mezzo, la detta leonina promiscuità, a tenore del capitolo *Pondus aequum*, il quale sta *in viridi observantia. Et proinde concorditer fuit conclusum, et fuit provisum: Regia Camera declarat non adesse praetensam unionem neque promiscuitatem inter civitatem Aquilae et castra aboleti comitatus. Ac proinde cives Aquilani teneantur solvere bonatenentiam super bonis per eos possessis in castris eorumque territoriiis*” (F. Roggero, *Storia demaniale*, cit., appendice).

sostenere l'esistenza della unità territoriale o, almeno, della promiscuità (per filiazione) dei casali di Aversa rispetto alla città di Napoli.

Sebbene, infatti, Aversa fosse stata infeudata già in epoca normanna<sup>23</sup>, “fra tante vicende” – così provò a sostenere il Franchi – “rimase sempre mai unito il territorio di Aversa e di Napoli”<sup>24</sup>; e perciò – aggiunse l'avvocato aquilano – “siccome i nostri Napoletani sono stati per tanti secoli franchi ed immuni da qualunque peso per li beni da essoloro posseduti nel territorio aversano, così debba continuarsi ora nella formazione del nuovo catasto prescritto con sovrane reali istruzioni”<sup>25</sup>.

Come per i castelli aquilani, cioè, il Franchi, nello stesso torno d'anni – le sue allegazioni per entrambe le vicende, date alle stampe, risalgono infatti tutte agli anni Cinquanta del Settecento – provò a sostenere che l'infeudazione avesse comportato una divisione di Aversa da Napoli solo “quoad iurisdictionem”, e non invece anche “quoad territorium”; che cioè, in altri termini, Napoli ed Aversa mai avessero smesso di formare una sola *universitas*, perché mai il tenimento di Aversa era stato “dismembrato” da quello di Napoli; mentre, al contrario, le due città avevano mantenuto “territorio promiscuo”<sup>26</sup>, sicché i Napoletani non avrebbero dovuto pagare le imposte ad Aversa per i beni che possedevano nel preteso territorio di quest'ultima.

L'occasione della lite era stata, come per Aquila, la formazione dell'Onciario, fatto, ad Aversa, nel 1748, come attestato dallo stesso Franchi<sup>27</sup>. Gli Aversani, infatti, in quel frangente, intrapresero una lite contro Napoli per la bonatendenza, affermando che Aversa fosse un'università distinta da Napoli e con proprio e separato territorio, e pretendendo perciò dai Napoletani il pagamento delle imposte per i beni da costoro posseduti in territorio di Aversa.

Sebbene vi fossero precedenti favorevoli a Napoli<sup>28</sup>, e sebbene il Franchi si fosse

<sup>23</sup> Aversa fu fondata tra il 1020 ed il 1022 e subito infeudata al condottiero normanno Rainulfo, che la tenne con titolo di conte e ne fece il centro di irradiazione della potenza normanna nel Mezzogiorno d'Italia (F. Fabozzi, *Istoria*, cit., pp. 39-51; L. Santagata, *Storia di Aversa*, I, s.l. 1991; A. Gallo, *Aversa normanna*, Napoli 1938, rist. anast. Aversa 1988; M. Guerra, *Documenti per la città di Aversa*, a cura di Giacinto Libertini, Frattamaggiore 2002; V. De Muro, *Ricerche storiche e critiche sulla origine, le vicende e la rovina di Atella antica città della Campania*, Napoli 1840, rist. anast. Napoli 1985; G. Parente, *Origini e vicende ecclesiastiche della città di Aversa*, 2 voll., Napoli 1857-8, rist. anast. Aversa 1986; A. Gallo, *Aversa normanna*, Napoli, I.T.E.A., 1938).

<sup>24</sup> “E così poi si è continuato fin oggi dopo il corso di tanti secoli, in cui si è la prima volta sentito, che pretenda Aversa di sciogliere la promiscuità contratta con Napoli: quando il diritto inseparabile di filiazione dovea renderla lontanissima da una sì strana pretensione” (C. Franchi, *Dissertazione su l'origine, sito e territorio di Napoli*, cit., p. IV).

<sup>25</sup> Ivi, p. VI. Il ragionamento del Franchi implicava l'esatta delimitazione del territorio di Napoli, tema al quale si applica l'autore, giocando però volutamente sull'ambiguità concettuale tra il territorio di Napoli in quanto *universitas* e quello, più ampio, del Ducato di Napoli, all'interno del quale Aversa era stata fondata dai Normanni (ivi, pp. XXII-LXVII). Cfr. M. Schipa, *Il Mezzogiorno d'Italia anteriormente alla monarchia. Ducato di Napoli e Principato di Salerno*, Bari 1923, rist. anast. a cura di Marcello Napoli, Salerno 2002; Giovanni Cassandro, *Il ducato bizantino*, in *Storia di Napoli*, II.1, Napoli 1969, pp. 3-352.

<sup>26</sup> C. Franchi, *Dissertazione su l'origine, sito e territorio di Napoli*, cit., pp. LXVII-LXXIII e LXXVIII.

<sup>27</sup> Ivi, p. CXIV e CXIX.

<sup>28</sup> Oltre ad esser stata affermata da Nunzio Pelliccia, nei suoi commenti alle consuetudini aversane, e da Carlo Antonio de Rosa, nella sua prefazione alle consuetudini di Napoli (cfr. C. Franchi, *Dissertazione su l'origine, sito e territorio di Napoli*, cit., p. CXIII, ntt. [a] e [b]), la promiscuità territoriale tra Napoli ed Aversa era stata dichiarata in pronunzie della Camera della Sommaria, e precisamente: un

sforzato di dimostrare la “unitas, sive promiscuitas territorii” di Napoli ed Aversa con argomentazioni solide<sup>29</sup>, la Sommara, con decreto del 18 agosto 1755, dette torto all’avvocato aquilano, non rinvenendo nessun titolo che fondasse la promiscuità o unità di territorio a fini fiscali tra Napoli ed Aversa, e comunque affermando, come poi avrebbe fatto anche nel caso di Aquila, che la promiscuità pretesa da Napoli fosse “leonina”, ossia a vantaggio di una soltanto delle due università (Napoli), e dunque da sciogliere appunto per ragioni di equità; e che dunque “sciolta la promiscuità tra Napoli ed Aversa, i cittadini napoletani pagassero il peso della buonatenenza per li beni da essoloro posseduti nel territorio aversano”. Il Franchi presentò reclamo contro la decisione della Sommara<sup>30</sup>, ma inutilmente.

Questioni di promiscuità territoriale analoghe a quelle che riguardarono Napoli ed Aquila sono attestate, come già anticipato, nel Regno di Napoli, fin dal Cinquecento, e furono risolte dalle magistrature supreme applicando quegli stessi principi su cui poggiarono le più note pronunce del Settecento.

In un arresto del 4 giugno 1553, emesso su istanza di Maddalena Francone, cittadina napoletana, la Sommara richiamò un proprio precedente decreto dell’11 marzo 1531, con il quale era stata dichiarata la promiscuità di territorio tra Caivano e Napoli (“fuit declaratum dictam terram Caivani esse de territorio promiscuo eiusdem civitatis Neapolis”). Di conseguenza, la Sommara dichiarò che Maddalena Francone, cittadina di Napoli, non fosse tenuta al pagamento delle imposte per i beni da lei posseduti nel preteso territorio di Caivano, appunto perché quei beni non dovevano ritenersi situati nel territorio di una *universitas* distinta da quella di Napoli; sicché la proprietaria di essi poteva avvalersi dell’immunità concessa ai cittadini napoletani per i beni da loro posseduti nel territorio della capitale del regno<sup>31</sup>.

In un’altra pronuncia, del 15 giugno 1560, emessa per i soli profili possessori, la Sommara riconobbe implicitamente l’esistenza della promiscuità territoriale tra Rende e Castelfranco (oggi, Castrolibero). La dichiarazione di promiscuità era stata invocata dai cittadini di Castelfranco che possedevano beni nel territorio di Rende, e che chiedevano, conseguentemente, di poter pagare le imposte per quei beni non all’università di Rende, bensì a quella di Castelfranco, come del resto avevano sempre

---

decreto del 22 febbraio 1556, nonché una serie di arresti del 1531, 1532, 1540, e del 4 giugno 1553, relativi in particolare a Caivano (ivi, pp. CIV-CXV).

<sup>29</sup> Tra le quali, fondamentalmente, il cap. *Pondus aequum*, evocato anche nelle difese per la città di Aquila, sotto il profilo dello *ius filiationis*, da esso riconosciuto come titolo valido a fondare la promiscuità (ivi, pp. CXXIII-CXXIV). Con un’ulteriore memoria (C. Franchi, *Dissertazioni storico-legali su l’antichità, sito, ed ampiezza della nostra Liburia ducale, o siasi dell’agro, e territorio di Napoli in tutte le varie epoche de’ suoi tempi in risposta a quanto si è scritto in nome e parte della città di Aversa, e de’ suoi casali, per costringere i Napoletani ad un nuovo peso di bonatenenza su i poderi da essoloro posseduti nel preteso territorio aversano*, Napoli, 8 settembre 1756), il difensore di Napoli si sforzò soprattutto di dimostrare la coincidenza tra il territorio della città di Napoli e quello del suo Ducato, all’interno del quale era stata fondata Aversa, e di ribadire come la separazione di un casale “quoad iurisdictionem” (conseguenza di infeudazione) non ne comportasse la separazione dalla città “quoad territorium”.

<sup>30</sup> C. Franchi, *Brieve ristretto di ragioni per la fedelissima città di Napoli contro la città di Aversa, ed in risposta alla difesa del casale di S. Arpino*, Napoli, 22 dicembre 1757, pp. VI ed XI. Oltre che in questo lavoro del Franchi, il testo del decreto si trova anche in F. Fabozzi, *Istoria*, cit., nella prefazione.

<sup>31</sup> D.A. De Marinis, *Arresta, capitula, et reformationes Regiae Camerae Summariae*, Venezia 1731, n. 147, pp. 25-26, dove però è datato 4 luglio 1553.

fatto, intendendo appunto i territori delle due università come promiscui. La Sommaria non accertò nel merito l'esistenza, o meno, della promiscuità, ma ordinò, comunque, sul piano possessorio, che si continuasse a seguire l'antica consuetudine che la presupponeva, ossia che ciascuno pagasse le imposte nell'*universitas* di cui era cittadino, anche per i beni che possedeva nel territorio dell'altra<sup>32</sup>.

Con un altro decreto ancora, del 4 maggio 1568, sempre la Sommaria, riformando la sentenza del capitano di Monte Arduo (oggi Montesardo), dichiarò sussistente la promiscuità di territorio tra Castrignano (oggi, Castrignano del Capo) e Patù, università della provincia di Terra d'Otranto. Conseguentemente, essa ammise i cittadini dell'una e dell'altra università a pagare le imposte nel proprio luogo di residenza. Con il decreto emesso dal capitano della terra di Monte Arduo, infatti, gli abitanti di Castrignano erano stati condannati a pagare le imposte a Patù perché era stato riconosciuto che gli stessi ricadevano nel territorio di quest'ultima università ("per quod fuerunt condemnati ad contribuendum in functionibus fiscalibus uti bonatenentes cum dicta universitate Pati pro bonis, quae possident in eius praetense territorio"). Il decreto della Sommaria, emesso su ricorso dei naturali di Castrignano, riformò il decreto di primo grado, dichiarando che il territorio nel quale ricadevano i beni non fosse di Patù, bensì promiscuo tra le due università, sicché ciascuno avrebbe dovuto pagare le imposte nel luogo dove risiedeva<sup>33</sup>.

Il 9 marzo 1582, con un altro decreto ancora, la Sommaria dette disposizioni per il caso in cui fosse stata riconosciuta l'esistenza della promiscuità territoriale tra le università cilentane di Polleca (oggi corrispondente a Pollica) e Rotino (oggi, Rutino), nella provincia di Principato Citra (l'odierna provincia di Salerno). In quella occasione, il supremo tribunale fiscale napoletano confermò un proprio precedente decreto del luglio 1581, stabilendo che Giovanni Battista Verduzio, di Polleca, non dovesse pagare le imposte all'università di Rotino per i beni che possedeva nel territorio di quest'ultima università, pervenutigli a titolo di dote dalla moglie Costanza di Giacomino, della stessa terra di Rotino, non essendo egli numerato nella terra di Rotino, a condizione – per l'appunto – che constasse la promiscuità tra Polleca e Rotino e che il detto Giovanni Battista Verduzio risultasse numerato altrove<sup>34</sup>.

---

<sup>32</sup> "Quod servetur consuetudo et promiscuitas allegata per dictam universitatem Castri Franchi, scilicet, quod homines terrae Rendae bonatenentes in territorio Castri Franchi accatastentur pro eorum bonis praedictis, et solvant, una cum universitate terrae Rendae; et e contra homines Castri Franchi bonatenentes in territorio Rendae accatastentur pro eorum bonis praedictis, et solvant, cum eadem universitate Castri Franchi" (Decreto 15 giugno 1560, in D.A. De Marinis, *Arresta*, cit., n. 229, p. 38).

<sup>33</sup> "male fuisse iudicatum per capitaneum praedictum terrae Montis Ardui, et bene appellatum per dicti particulares Castrignani, et proinde fore, et esse declarandum, prout praesenti decreto declaratur, dictum territorium promiscuum inter dictae universitates Pati et Castrignani, et alios quosvis possessores bonorum in eodem territorio debere pro eisdem bonis solvere et contribuere in dictis functionibus fiscalibus in loco eorum habitationum, et exactum contra formam praesentis decreti restituatur, oppositis ex adverso non obstantibus" (De Marinis, *Arresta*, cit., n. 330, p. 50).

<sup>34</sup> "quod Ioanni Baptistae de Verdutiis observentur provisiones per Regiam Cameram expeditae de mense iulii anni proximi praeteriti, ut non molestetur pro bonis sitis in dicta terra Rotini, quae in dotem accepit, ex causa matrimonii contracti cum Constantia de Iacobino, cum in terra Rotini non sit numeratus, nec in ea pro maiori parte habitet, dummodo inter dictas terrae Pollecae et Rotini adsit promiscuitas territorii, et quod constet dictum Ioannem Baptistam esse alibi numeratum" (D.A. De Marinis, *Arresta*, cit., n. 433, p. 66).

Sempre al Cinquecento risale, infine, la decisione del Sacro Regio Consiglio, riportata da Vincenzo de Franchis (*decis.* 22), riguardante il castello calabrese di Belmonte, facente parte della città di Amantea, ma separato da essa quanto alla giurisdizione<sup>35</sup>. In quel caso, si discusse “si castrum Belmontis esset castrum divisum a civitate Amantheae, non solum quo ad iurisdictionem, de quo non dubitabatur, sed etiam quo ad territorium”. Il supremo tribunale napoletano fu dell’avviso che “castrum praedictum esse intus territorium praedictae civitatis, et non habere proprium territorium”; che cioè Belmonte, sebbene separato da Amantea quanto alla giurisdizione, non avesse un proprio “territorio”, bensì che il suo territorio e quello di Amantea fossero un tutt’uno. Conseguentemente, gli abitanti di Belmonte, per i beni che possedevano nel preteso territorio di Amantea, avrebbero potuto pagare le imposte “inter se ipsos de dicto castro Belmontis, in quo castro habitabant”, e non invece facendo la colletta insieme agli abitanti di Amantea<sup>36</sup>.

Nella sua *observatio* alla decisione n. 22 di de Franchis, Carlo Antonio de Luca sottolineò come il Sacro Regio Consiglio avesse fondato la sua decisione, nella fattispecie, sulla consuetudine in essere, in forza della quale, appunto, quelli di Belmonte condividevano da sempre soltanto tra di loro il peso delle imposte: proprio da tale consuetudine, infatti, “arguebatur unitas territorii” con Amantea, poiché “verum est, quod si adest promiscuitas territorii cives collectantur ubi habitant”<sup>37</sup>.

La promiscuità territoriale di cui si discusse nelle cause cui ho accennato atteneva, in conclusione, alla materia fiscale, poiché si fece questione, nelle cause stesse, del potere di una *universitas* di allibrare nel proprio catasto taluni beni, anche quando essi ricadevano nel territorio di altra *universitas*. Meglio ancora: alcune comunità pretesero, in questi casi, di allibrare nel proprio catasto i beni che i loro membri possedevano anche al di fuori del territorio della comunità stessa, e precisamente in un territorio definito “comune”, “unico”, “promiscuo” con quello di altra comunità<sup>38</sup>.

Le questioni di promiscuità territoriale assumono precisa fisionomia, come anticipato, alla luce della normativa fiscale napoletana, ma sono un sintomo, prima ancora, del ruolo assunto dalle *universitates* e dal loro *territorium* nell’ordinamento fiscale del Mezzogiorno di antico regime.

<sup>35</sup> La decisione, molto nota alla dottrina napoletana di età moderna, è riportata da V. de Franchis, *Decisiones Sacri Regii Consilii Neapolitani*, vol. I, lib. I, Venezia 1675, *decisio* n. 22, pp. 88-89.

<sup>36</sup> Sulla distinzione fra separazione “quoad iurisdictionem” e “quoad territorium”, riferita ai casali di Napoli, si v. anche la decisione n. 316 (ivi, vol. 2, lib. 2, pp. 218-220).

<sup>37</sup> Si v. V. de Franchis, *Decisiones*, cit., p. 89. Negli stessi termini, sempre C.A. de Luca nella *melioratio ad caput LIV*, in D.A. de Marinis, *Resolutiones iuris*, Venezia 1731, lib. II, cap. LIV, p. 129.

<sup>38</sup> C.A. de Luca richiama la propria *observatio* alla decisione di de Franchis nella sua *melioratio* al cap. LXIII di Donato Antonio de Marinis, *Resolutiones iuris*, cit., lib. I, n. 3, p. 193, ove ribadisce: “Territorium si promiscuum sit, debet possessores contribuere in loco suae habitationis”. Altre questioni di promiscuità territoriale fra *universitates* vengono riportate da altre fonti. Il Giustiniani afferma, ad esempio, che Maratea inferiore e Maratea superiore, benché fossero università distinte, avevano territorio promiscuo (L. Giustiniani, *Dizionario geografico-ragionato del Regno di Napoli*, V, Napoli 1802, p. 359). In effetti, Maratea inferiore e Maratea superiore figurano come università distinte, sia nella numerazione del 1648 (*Nova situazione de pagamenti fiscali delli carlini 42 a foco delle provincie del Regno di Napoli, e adobi de baroni, e feudatarii...dal primo settembre 1648 in avanti*, Napoli 1652, p. 47), sia in quella del 1669 (*Nova situazione de pagamenti fiscali de carlini 42 a foco delle provincie del Regno di Napoli, e adobi de baroni, e feudatarii, dal primo di gennaio 1669 in avanti*, Napoli 1670, p. 54).

## 2. “Corpo” e “territorio” dell’universitas nella dottrina meridionale

La dottrina meridionale di età moderna qualificò generalmente l’universitas come un “corpo”, più precisamente come un “corpo mistico” o un “corpus fictum”, un “corpo inanimato ed intellettuale”; o anche come un “nomen iuris”, una “ficta persona”, una “persona imaginaria”, rappresentata, nei suoi rapporti giuridici esterni, dai sindaci e dagli eletti<sup>39</sup>. Sul finire del Settecento, il Basta parlò di “persona morale”, alla quale spettavano tutti i diritti della persona fisica<sup>40</sup>. E anche il Pecori, nello stesso torno

<sup>39</sup> “Initio igitur suppono civitatem sive universitatem omnem esse corpus quoddam fictum, quod personae vice fungitur, ut ait *text. in l. mortuo 23 D. de fideiuss. et in l. sed si hac 10 § qui manumittitur ff. de in ius vocando*, quod corpus ex civibus tanquam membris constituitur. Ideoque esse civem alicuius universitatis nihil aliud est, quam concurrere cum caeteris ad constitutionem universitatis uti quoddam membrum, seu particulam quandam huius mistici corporis” (G. de Rosa, *Consultationes iuris selectissimae cum decisionibus super eis prolatis a supremis neapolitani regni tribunalibus*, Napoli 1733, cons. 9, nn. 25-26, pp. 79-80). In termini analoghi si esprime anche Agostino Antonio Caputo, che pone in risalto particolarmente l’elemento della rappresentanza necessaria: ogni università, essendo “quoddam corpus” deve avere “suum caput, alias esset corpus monstruosum et acephalum, et sic cum sindici sint capita universitatis, et cives membra, etc.” (A.A. Caputo, *De regimine reipublicae tractatus fertilis*, Napoli 1622, n. 35, p. 16). L’universitas ha dunque bisogno della rappresentanza dei sindaci e degli eletti, per poter compiere atti esterni. Essendo, infatti, “un corpo finto, ed una figurata persona, priva di sensi, di volontà, e di ogni altra potenza, che risulta dalla unione di quegli stessi uomini che la compongono, benché sia da quelli separata, e distinta”, essa non può “da se stessa governarsi, esser in giudizio, e le sue ragioni proporre”, sicché “ha bisogno dell’aiuto altrui per operare, ed a tal’effetto costituisce i decurioni, i consiglieri, i sindaci, i procuratori, i diputati, gli eletti, gli anziani, i massari, ed altri con altri nomi, che la rappresentano” (S. Di Stefano, *La ragion pastorale, over commento su la pramatica LXXIX De officio Procuratoris Caesaris*, I, Napoli 1731, cap. XI, nn. 1-2, p. 308). Sindaci, eletti, rettori, ecc., possono perciò, anzi devono, agire per l’università, mentre, al contrario, non possono farlo i comuni cittadini, perché la lite dell’università non è la lite dei singoli: “Ita pariter sunt repellendi cives ab agendo pro universitate, quia lis universitatis non est lis singulorum” (C. de Jorio, *Feracissimus tractatus*, cit., n. 3, p. 305). Tutto questo porta qualche autore a ravvisare analogie tra le *universitates* e le repubbliche, ossia i comuni liberi del centro-Nord dell’Italia, perché anche le *universitates* hanno bisogno di magistrati e di propri rappresentanti: “omnis recta gubernatio etiam in universitatibus subditis potest dici respublica largo modo, et omnes civitates sortiuntur nomen reipublicae, ex eo, quod in earum gubernatione est quaedam forma reipublicae, ut quemadmodum in republica adest distinctio magistratuum et officiorum, et alii imperant, et alii obediunt. Sic in recta universitate, quae recte gubernatur, adest quaedam forma reipublicae, ita ut sit in ea distinctio variorum officiorum, et variorum munerum, sicut est in republica, et quemadmodum respublica gubernatur ad instar unius corporis, ut diximus supra (in cap. 7) ita qualibet universitas, civitas, seu municipium, curia et societas” (A.A. Caputo, *De regimine reipublicae*, cit., nn. 11-12, p. 351).

<sup>40</sup> “Civitatem esse unam personam, seu unum hominem artificialem et imaginatum” (A.A. Caputo, *ivi*, n. 12, p. 260). “Veluti persona moralis universitas quaelibet in regno habetur [...] Quod quum ita sit, iura omnia civibus in regno tributa et universitati competunt: et 1. bona cuiusque generis acquirendi [...]; 2. contractus explendi, sicut et ceteris civibus, alios sibi obligando, seque aliis [...]; 3. in iudiciis agendi vel cavendi [...]; 4. possessionem acquirendi [...]; 5. usucapionem perficiendi” (G. Basta, *Institutionum... pars altera*, cit., p. 15). Sempre il Basta, sul finire del Settecento, dopo aver disquisito sulla natura giuridica dell’universitas, passa a trattare dei beni di questa. Il fatto che l’universitas possa esserne titolare discende, per l’appunto, dalla sua qualità di “persona”: “Res itaque universitatis, quae alterum iuris obiectum constituunt, sunt quae in ipsius proprietate et dominio continentur. Quum enim universitates in civili societate personae naturam induant, sequitur acquirere res posse, easque in dominio habere” (*ivi*, p. 165). Soltanto che – avvertono gli autori – trattandosi di *persona ficta*, non le si possono applicare le disposizioni normative che presuppongono la “persona animata” vera e propria,

d'anni, parlò di “un privato corpo unito in società de' suoi membri”<sup>41</sup>. Così pure, il Guarani intese l'*universitas*, in generale, come una “civilis hominum societas, quae neque familia, neque libera sit respublica”<sup>42</sup>. Si tratta di una qualità originaria dell'*universitas*, intesa come comunità stanziata su un territorio, con propri beni e propria organizzazione<sup>43</sup>.

Questo dato fu utilizzato, ma anche ridefinito, per i propri fini, dall'ordinamento regio grazie, in particolare, alle numerazioni dei fuochi, che si fecero più o meno regolarmente a partire dall'epoca della dominazione aragonese<sup>44</sup>. Con le numerazioni dei fuochi, infatti, ciascuna comunità fu riconosciuta e fissata dall'ordinamento regio nella sua consistenza personale<sup>45</sup>, articolata tra il capoluogo e le ville. Essa formava,

---

cioè la persona fisica, dotata di coscienza e volontà (C. de Jorio, *ivi*, nn. 8-10, pp. 2-3; nn. 14 e 25, pp. 445 e 447; n. 3, p. 61).

<sup>41</sup> “Possiam definirla dunque *Collectio domorum & personarum sub eodem jure sociatarum in uno loco ad unum corpus efformandum*: una radunanza di case, e di persone ligate sotto una stessa società, e fortuna in un luogo, per rappresentare un sol corpo. Siccome l'uomo è un sol corpo formato da diversi membri di varia funzione, e necessità; così l'università è un corpo politico ed ideale formato dalle famiglie che sono composte di persone, come da tanti suoi membri di differente ordine” (R. Pecori, *Del privato governo*, cit., p. 15). Nello stesso senso: le città “sono un corpo ideale” (p. 13); le università, “benché siano un composto di più famiglie, sono pure un privato corpo unito in società de' suoi membri, come lo è il corpo umano” (p. 15); “le università sono un corpo civile privato” (p. 18). Circa l'origine dell'agglomerato cittadino, non molto distante da quella del Pecori è la definizione “naturalistica” di *universitas* offerta dal Basta: “*hominum multitudo ex diversis familiis ac minoribus societatibus certo sub regimine ad commune bonum consociata*”. Infatti, gli uomini “*plurium familiarum invicem coniunctarum societates naturaliter efformantur, quas civitates, pagos, universitates adpellamus*” (G. Basta, *Institutionum...pars altera*, cit., pp. 5 e 7).

<sup>42</sup> Le *universitates*, prosegue l'autore, sono di due generi: “*prioris sunt generis collegia, seu rerum profanarum, seu sacrarum causa ea coaluerint. Alterius sunt generis vici, pagi, civitates*” (M. Guarani, *Ius regni napolitani*, cit., p. 258).

<sup>43</sup> M. Caravale, *Ordinamenti giuridici dell'Europa medievale*, Bologna 1994, *passim*, ma spec. pp. 276-283, 348-361, 416-432; M. Ascheri, *Istituzioni medievali*, Bologna 1994, pp. 245-253; F. Calasso, *La legislazione statutaria dell'Italia meridionale. Le basi storiche. Le libertà cittadine dalla fondazione del regno all'epoca degli statuti*, Roma 1919, rist. anast. Roma 1971.

<sup>44</sup> Le numerazioni dei fuochi, dal 1443 in poi, cioè dalla riforma di Alfonso il Magnanimo, varata nel parlamento tenutosi dal 28 febbraio al 9 marzo di quell'anno nel convento di San Lorenzo, a Napoli (A. Marongiu, *Il Parlamento in Italia nel medio evo e nell'età moderna. Contributo alla storia delle istituzioni parlamentari dell'Europa occidentale*, Milano 1962, p. 233; M. Del Treppo, *Il Regno aragonese*, in *Storia del Mezzogiorno*, diretta da G. Galasso e R. Romeo, vol. IV, t. I, Roma 1994, pp. 111-114), vennero fatte con una certa regolarità e con precisione villa per villa, e su ciascun fuoco fu imposto il pagamento di un ducato. Le numerazioni si fecero nel 1561, nel 1591-5, nel 1649, nel 1662-9, nel 1732 (questa numerazione, però, sebbene portata a termine, non entrò mai in vigore) e nel 1737 (cfr. *Nova situatione...1648*, cit.; *Nova situatione...1669*, cit.; I. Zilli, *Imposta diretta e debito pubblico nel Regno di Napoli (1669- 1737)*, Napoli 1990, pp. 43-59; A., *Gli Austriaci e il Regno di Napoli (1707-1734)*, I, *Le finanze pubbliche*, Napoli 1969, pp. 93-4; M.R. Barbagallo De Divitiis, *Una fonte per lo studio della popolazione del Regno di Napoli: la numerazione dei fuochi del 1732*, Archivio di Stato di Napoli 1977, pp. 11 e 19; A. Di Vittorio, *La mancata numerazione dei fuochi del 1732 nel vicereame austriaco di Napoli*, Napoli 1969; F. Roggero, *Universitates, censi e imposte dirette nel Regno di Napoli (sec. XVII). Con la ristampa anastatica del trattato De collecta, seu bonatenentia di Nicola Antonio Marotta*, Roma 2008, p. 71).

<sup>45</sup> I numeratori procedevano, infatti, alla precisa numerazione dei fuochi, battendo l'intero territorio dell'*universitas*: “*Post accommodationem habitationis statim numerator cum eius rationali et scriptoribus, assistentibus deputatis loci, debet circuire et perambulare totam civitatem seu terram per singulos vicos, cum descriptione confinium et nominum vici*” (G.B. Manerio, *Tractatus de numeratione*

così, di fronte al fisco, un solo “corpo” debitore, come tale, di una quota di imposte proporzionale al numero dei fuochi in essa presenti<sup>46</sup>. Il rapporto fiscale, fatta la numerazione, intercorreva infatti tra il fisco regio, da una parte, e l'*universitas*, accertata e cristallizzata come “corpo”, dall'altra: “in regno” – scriveva Giovanni Bernardino Manerio – “facta numeratione et posita in taxa, fiscalia exiguntur per modum corporis universi, et non a singulis”<sup>47</sup>.

L'affermazione corrente nella dottrina meridionale, per la quale è l'ordinamento regio ad erigere in *universitas* una comunità naturalmente stanziata su di un territorio<sup>48</sup> è da intendere nel senso che questo ordinamento, mediante la numerazione dei fuochi, fissava una volta per tutte, ai fini del prelievo fiscale, la consistenza di una comunità, riconoscendola quale soggetto debitore dei tributi: “Causa finalis [numerationis] est” – si legge ancora in Giovanni Bernardino Manerio –, “ut functiones fiscales aliaque tributa regio fisco singulae universitates regni solvant, secundum numerum

---

*personarum per focos seu familias in universitatibus Regni pro onerum personalium, realium et mistorum solutione*, Napoli 1697, n. 10, p. 16); “Et in eadem descriptione non solum debet notare vicos, sed etiam nomina principalium vici, volgo le capostrade, ad hoc ne oriatur confusio, et melius valeat descriptio personarum. Deinde debet numerator ordines opportunos expedire syndicis et electis et aliis de gubernio, publicanis et exactoribus universitatis terrae numerandae, cum mandatis poenalibus, ut exhibeant et consignent libros originales ultimi catasti universalis, caedularum, exactionis, collectarum taxae et similium, ad eruendam veritatem, evitandas fraudes et occultationem foculariorum” (ivi, n. 14, p. 17).

<sup>46</sup> A. Bulgarelli Lukacs, *L'imposta diretta nel Regno di Napoli in età moderna*, Milano 1993; Ead., *Le “universitates” meridionali all'inizio del regno di Carlo di Borbone*, in “Clio”, XVIII, n. 2 (aprile-giugno 1982), pp. 208-226; Ead., *Le “universitates” meridionali all'inizio del regno di Carlo di Borbone. La struttura amministrativa*, in “Clio”, XVII, n. 1 (gennaio-marzo 1981), pp. 5-25; F. Roggero, *Universitates*, cit.

<sup>47</sup> G.B. Manerio, *Tractatus*, cit., n. 186, p. 273. Anche il Basta chiarisce efficacemente il concetto: sebbene le imposte siano commisurate ai fuochi, e cioè alle famiglie, “hoc autem non singularum familiarum, sed universitatum onus censetur, quae quantitatem integram pro familiarum numero regiae curiae praestant; cives vero universitatibus propriis contribuunt iuxta catasti formam” (G. Basta, *Institutionum iuris publici neapolitani pars I*, Napoli 1793, p. 279). Il fatto che le università fossero costituite come soggetti debitori di fronte al fisco non impediva, però, qualche rapporto diretto tra fisco e persone fisiche dei sudditi. Anzitutto, era il fisco regio, nelle *Istruzioni*, a stabilire con precisione le categorie dei soggetti tenuti al pagamento delle imposte all'*universitas* (cittadini abitanti e non abitanti; forestieri, abitanti e non; persone ed enti ecclesiastici; ecc.). Inoltre, le *universitates* non potevano – almeno sulla carta – concedere immunità dalle funzioni fiscali; né, a loro volta, i contribuenti potevano compensare il debito fiscale che avevano verso l'*universitas* con un loro eventuale credito verso la stessa (F. Roggero, *Universitates*, cit., pp. 24-9 e 93). I percettori regi, poi, avevano azione diretta verso i cittadini, in caso di insolvenza da parte dell'*universitas*: “Et perceptores provinciales, si universitates non solvunt functiones fiscales, executionem faciunt contra cives particulares et eorum bona [...] Et ad debitum universitatis cives tenentur, et possunt pro ipso solvendo collectam facere, et illi renuentibus, id potest iudex” (G. Sorge, *Iurisprudencia forensis*, IV, Napoli 1740, n. 6, p. 161).

<sup>48</sup> Affinché una comunità possa acquistare il nome di “universitas” sono necessari, infatti, secondo gli autori meridionali, due requisiti: che sia creata dal principe, e che sia formata da almeno cinque fuochi per un totale di almeno dieci persone: “satis enim notum est plura esse requisita, ut qualibet communitas universitatis nomen suscipere et acquirere possit, signanter vero duo. Unum nempe quod constituatur universitas de licentia principis, cuius est creare universitates et collegia, idque inter regalia enumeratur [...] Aliud vero (et hoc ad casum nostrum attinet) ut in eo loco, villa, vel castro, saltem quinque inhabitent patres familiae, qui cum uxoribus et filiis excedant numerum denarium” (C. de Jorio, *Feracissimus tractatus*, cit., nn. 12-13, p. 45).

foculariorum”<sup>49</sup>.

Cristallizzata al momento della numerazione, la consistenza del “corpo” dell’*universitas* non poteva variare, di fronte al fisco, fino alla numerazione successiva. Eventuali aumenti o diminuzioni successivi nella consistenza della popolazione non interessavano, infatti, al fisco, che continuava a pretendere dall’*universitas* sempre la stessa quota di imposte, fino, appunto, alla nuova numerazione<sup>50</sup>. L’*universitas* sopravviveva, addirittura, anche con una sola persona fisica, che conservava la “memoria universitatis”<sup>51</sup>. Nel Pecori si legge che per fare un’*universitas* servivano almeno dieci famiglie, o fuochi; tuttavia, “la diminuzione delle famiglie non apporta l’estinzione dell’università, se non quando tutte si estinguessero”<sup>52</sup>.

Ai fini del pagamento delle imposte dovute al fisco regio, conseguentemente, la stessa qualità di cittadino, a prescindere dall’ordinamento locale originario, era condizionata dalla numerazione dei fuochi: “Advertendum tamen est, ut diximus” – soggiunge infatti ancora il Manerio –, “quod tunc ex incolatu in regno contrahitur civitas, cum quis remansit in ultima numeratione pro focalari, alias secus. Quia licet habitet per longum tempus, sed alibi sit numeratus, ut civis, respectu functionum fiscalium, onerum et privilegiorum, dicitur civis in loco numerationis et non in loco domicilii, usque ad novam numerationem”<sup>53</sup>.

Per tutto questo, le università, che avevano un’origine privata, assolsero ad una funzione pubblica: la raccolta dei tributi; tanto da assumere esse stesse, agli occhi di qualche autore, natura pubblica<sup>54</sup>.

Fissato, in questo modo, il debito fiscale gravante sull’*universitas* come « corpo », quest’ultima ripartiva il debito tra tutti i possessori dei beni. In un sistema siffatto, eventuali esenzioni, immunità, o anche frodi, di alcuni, comportavano, evidentemente, l’accrescimento delle quote degli altri. I cittadini – scriveva infatti sul punto il Pecori – “han da contribuire ancora per coloro della loro società, i quali non possano pagare, come sono i poveri, gl’assenti; poiché il lor debito, è un debito del corpo intero, non

<sup>49</sup> G.B. Manerio, *Tractatus*, cit., p. 13, n. 25.

<sup>50</sup> “Sicque diminutio civium et habitatorum non concernit, nisi mutationem numericam, non autem qualitatem et essentiam ipsius universitatis, quin longe diminuta, talis etiam remaneat, sicuti dicitur de nave Thaesei [...] licet enim per unum, vel duos, constitui non possit universitas, recte tamen per eos conservatur” (C. de Jorio, *Feracissimus tractatus*, nn. 22-23, p. 46).

<sup>51</sup> “Nam nomen universitatis dicit plura in unum unita. Est enim nomen collectivum, quod recipit augmentum et diminutionem, ita ut potest ex post facto devenire in unico individuo tantum, et illud individuum habet nomen universitatis [...] universitas potest conservari in unico individuo, dato quod omnia perirent, cui individuo competere omnia privilegia universitatis [...] et tunc illud solum individuum posset syndicum et procuratorem creare, quia in ipso solo consistit memoria universitatis” (A.A. Caputo, *De regimine reipublicae*, cit., nn. 6-7, p. 326).

<sup>52</sup> R. Pecori, *Del privato governo*, cit., p. 3.

<sup>53</sup> G.B. Manerio, *Tractatus*, cit., n. 111-112, p. 124. La qualità di cittadino, in altri termini, tendeva a coincidere, nel Regno di Napoli, con quella di fuoco numerato: “tamen in regno dicitur civis, si ubi domicilium contraxit, sit numeratus [...] et semper erit talis (licet domicilium reliquerit) usque ad novam numerationem” (ivi, n. 180, p. 131).

<sup>54</sup> “Nota autem, multum favendum esse universitatibus, quem admodum favemus iuri publico sicut diximus in superioribus. Nam in quolibet regno universitates convenit conservare in eorum statu publico, alias regnum destrueretur destructo statu publico universitatum. Nam regnum non constat, nisi ex multis universitatibus” (A.A. Caputo, *De regimine reipublicae*, cit., n. 11, p. 327). Ad una funzione pubblica dell’*universitas* accennò, ma su basi diverse, già il Calasso (F. Calasso, *La legislazione*, cit., p. 280).

de' particolari"<sup>55</sup>.

Le università avevano dunque il potere di tassare i beni per recuperare quanto pagato al fisco regio. Scriveva, ad esempio, il Sorge, che esse, "licet solvant Regiae Camerae functiones fiscales, attamen ius habent eas recuperandi a civibus, cum cives solvere teneantur"<sup>56</sup>. Questo potere assumeva le sembianze di una *iurisdictio*, di cui la *universitas* era titolare: "facultas imponendi collectas universitatibus concessa, ut earum necessitatibus subvenire possint et debitis Regiae Curiae satisfacere" – si legge sempre nel Sorge – "consistit in iurisdictione". E questa *iurisdictio* era esercitata dall'*universitas* all'interno di un territorio ben delimitato: "cum igitur in iurisdictione consistat, illa territorio cuiusque civitatis circumscribitur [...] et eidem universitati non licet propria bona sita extra ipsius territorium collectare"<sup>57</sup>.

Nel sistema fiscale napoletano, la qualità di "corpo" assunta dalla *universitas civium* appare dunque strettamente legata al "territorio" della stessa *universitas*, come a quell'ambito spaziale, ben circoscritto ed invalicabile, all'interno del quale l'università raccoglieva le imposte che, come "corpo", era tenuta a versare all'erario.

La dottrina meridionale di epoca moderna disegnò, in effetti, il *territorium* come elemento essenziale nella composizione originaria dell'*universitas*, delimitato al momento in cui questa era venuta ad esistere<sup>58</sup>.

Il Basta legò l'origine del *territorium* alla "occupazione" di un insieme di fondi da parte di una popolazione organizzata, e alla necessità che le varie popolazioni ebbero di definire precisi confini tra di loro, per evitare liti<sup>59</sup>. Al fenomeno della originaria "occupazione" fece riferimento anche il Pecori:

Formate le città, queste, cioè le famiglie sociate, occuparono quei territori, quei distretti ed estensione ove si fermavano, e che poteva servire al loro superfluo bisogno. E questo stesso tratto difendevano da qualunque altro popolo o famiglia che avesse voluto toglierlo loro<sup>60</sup>.

<sup>55</sup> R. Pecori, *Del privato governo*, cit., p. 430.

<sup>56</sup> G. Sorge, *Iurisprudentia forensis*, t. IV, cit., n. 3, p. 161.

<sup>57</sup> Ivi, n. 43, p. 174.

<sup>58</sup> La storiografia giuridica non dubita dell'esistenza di un *territorium universitatis* concettualmente distinto dai *bona universitatis*: "Ogni città" – scrisse, ad esempio, già il Rinaldi, nell'Ottocento – "aveva sotto la sua giurisdizione la campagna, e questa era circoscritta da confini, di là dai quali veniva la campagna di un'altra città. In tutto quest'agro si comprendevano i borghi, i castelli, le mura ed i fondi che poteano appartenere ai privati cittadini" (A. Rinaldi, *Il comune e la provincia nella storia del diritto italiano. Studi*, Potenza 1881, pp. 130-131). Si v., altresì, F. Calasso, *La legislazione*, cit., p. 282, nt. 30. La definizione spaziale di un territorio postula quella di precisi confini. Se questa definizione, per i grandi ordinamenti politici (come i regni), è un portato del progressivo consolidamento dell'organizzazione statale, "la percezione e la rappresentazione dei confini di piccole entità territoriali sembra un dato della realtà pensabile anche nel corso del medioevo" (P. Marchetti, *De iure finium. Diritto e confini tra tardo Medioevo ed età moderna*, Milano 2001, *passim*, ma spec. pp. 39-42 e 83-95).

<sup>59</sup> "Ex quo universitates primum constitute fuere, ne invicem dissiderent, quaeque suos agros occupavit, quos ad culturam ac pasturam disponeret, ac civium vitam commode sustentandam; tum fines in his posuit, ut ab agris aliis vicinarum civitatum commode discernentur" (G. Basta, *Institutionum...pars altera*, cit., p. 167).

<sup>60</sup> R. Pecori, *Del privato governo*, cit., p. 292. Nel cap. XXXIII (pp. 292-303), dedicato interamente ad illustrare la natura giuridica del territorio delle università, il Pecori spiega poi come questo fosse stato ripartito in beni demaniali e patrimoniali di proprietà dell'*universitas*, come corpo distinto dall'insieme dei suoi cittadini, ed in beni privati, e si diffonde poi sulle forme di utilizzo delle varie categorie di

Il territorio dell'*universitas* era ben distinto dai *bona universitatis*, cioè dai beni di cui l'*universitas* era proprietaria. Sempre il Pecori – al quale farò spesso riferimento in questo lavoro, perché nel suo trattato sulle università dedicò molto spazio all'analisi del concetto di “territorio” dell'*universitas* – avverte:

Col nome di territorio noi intendiamo un fondo, ma più frequentemente un tratto e complesso di più fondi. Così territorio di università può indicare, o il demaniale, o il privato dell'università, o più ordinariamente tutto il tratto che è di sua pertinenza e confine. In questo senso al presente lo prendiamo<sup>61</sup>.

E se questo passaggio può suonare ancora ambiguo, in altro luogo della sua opera egli definisce molto chiaramente il territorio dell'*universitas* come “il tratto, estensione e spazio dentro cui sono compresi tutt'i beni, fondi e campi de' cittadini, abitanti, del demanio, delle chiese, de' baroni e de' forastieri di pertinenza e soggezione dell'università”<sup>62</sup>. Il territorio era dunque un “distretto”, all'interno del quale ricadevano beni appartenenti a diversi proprietari: “Il distretto di un paese” – afferma ancora l'autore – “è in particolare posseduto da molti. L'università, i cittadini, gl'ecclesiastici, i forastieri, il barone ne sono i distinti padroni, ogn'uno di differenti fondi e corpi”.

Il “distretto” così definito s'intendeva peraltro esso stesso, nel suo complesso ed in senso lato, come un bene dell'*universitas*, “perché appartiene a' suoi cittadini come membri, onde ella come corpo n'è la principale padrona per così dire; e per il diritto che sul medesimo distretto vi rappresenta”<sup>63</sup>. L'*universitas*, cioè, non era in senso proprio *domina* dell'intero suo territorio, perché esso apparteneva appunto a molti proprietari diversi, ma su questo essa esercitava un “diritto”, ossia un insieme di prerogative.

Sotto quest'ultimo profilo, come si è visto, gli autori parlano del territorio come di una estensione spaziale di “pertinenza” dell'università, ovvero sottoposto ad essa per un vincolo di “soggezione”. Essi parlano però, con maggiore precisione, anche di “giurisdizione” dell'*universitas* sul suo territorio<sup>64</sup>, riprendendo, in questo, la nozione classica che del “territorio” era data dalla dottrina.

Il Pecori, infatti, come molti altri in precedenza, tra cui Fabio Capece Galeota<sup>65</sup>,

---

beni.

<sup>61</sup> Ivi, p. 30.

<sup>62</sup> “Territorio adunque dicesi il tratto, estensione e spazio dentro cui sono compresi tutt'i beni, fondi e campi de' cittadini, abitanti, del demanio, delle chiese, de' baroni e de' forastieri di pertinenza e soggezione dell'università” (*ibid.*).

<sup>63</sup> Ivi, p. 286. Anche con riferimento al “territorio”, che come detto è sinonimo di “distretto”, il Pecori afferma trattarsi di un “bene” dell'università (ivi, p. 30).

<sup>64</sup> “Conciosiache è necessario che ogni università abbia il suo territorio, cioè un estensione di terra come di sua giurisdizione e pertinenza, dentro cui possano i cittadini aver de' propri poteri pel loro comodo e sostentamento, e l'università il demaniale, affinché possano vivere, industriarsi, mantener gli animali e formar le loro rendite ad esclusione degli altri non cittadini; e come se fosse la lor propria casa, dentro cui quietamente operassero” (*ibid.*).

<sup>65</sup> “territorium et tenimentum sint unum et idem, et non minus unum quam aliud dicatur universitas agrorum, infra quos magistratus cuiusque castris, sive loci, terrendi ius habet” (F. Capece Galeota, *Controversiarum iuris illustriorum usuque frequentiorum...tomus primus*, Napoli 1636, *controv.* 8, n. 9, p. 90).

sulla scia di un indirizzo dottrinale diffuso, spiega l'etimologia del termine "territorium", individuandone l'origine nel verbo latino "terreo", ovvero ancora nel sostantivo "terra": il territorio, cioè, è "così detto da *terrendo*, perché il magistrato locale ha la giurisdizione e il *ius terrendi* per tutto quel tratto, giusta la *l. 39 [rectius: 239] ff. de verb. sign.*; o dalla terra, indicante un'estensione di terreno". La nota definizione contenuta in D. 50.16.239.8

Territorium est universitas agrorum intra fines cuiusque civitatis: quod ab eo dictum quidam aiunt, quod magistratus eius loci intra eos fines terrendi, id est summovendi ius habent

individuava, infatti, il "territorio", oltre che come un insieme di fondi, e perciò come una *universitas facti*, anche come l'ambito all'interno del quale il magistrato esercitava la sua *iurisdictio*<sup>66</sup>.

In questa prospettiva, agli occhi degli autori meridionali dell'età moderna, la *iurisdictio*, o il "diritto", o lo "jus", esercitato dall'*universitas* sul proprio territorio si connotava, in particolare, per un contenuto essenzialmente fiscale. È sempre il Pecori a definirlo esplicitamente in questo senso:

Il territorio, distretto, o tenimento si dice dell'università ed appartiene alla medesima perché è de' suoi membri e per due facultà che vi può esercitare. Una è quella del catasto di tutti i fondi estanti infra di esso. Il diritto di catastare i beni non è altro se non la facultà di stimare la rendita di ciascun fondo patronato per esigerne la quota proporzionale, affine di portare le spese comuni. Donde nasce la facultà di difendere il territorio e la sua confinazione. La seconda è dell'uso de' fondi aperti, dopo raccolto il frutto, come di fondo domaniale. E questo diritto può avere per suo fondamento o una legge e patto presunto, apposto fin dal principio della fondazione d'ogni università, o la natura medesima de' territori aperti<sup>67</sup>.

Anche in altro luogo della sua opera, sempre il Pecori afferma, in termini analoghi, che il territorio

torna a conto delle città per il diritto che vi hanno i soli cittadini ed abitanti di pascervi e servirsene, e per lo diritto che vi ha l'università di tassare i beni e i fondi tutti che vi sono dentro per le pubbliche contribuzioni<sup>68</sup>.

Nella visione di questo autore, il territorio si caratterizzava, cioè, da un lato, come un'insieme di fondi sui quali i cittadini dell'università potevano esercitare i loro diritti (sia gli usi civici sui demani, sia la servitù del compascolo sui fondi allodiali, *sectis segetibus*), ma, dall'altro, rispetto alla *universitas*, come l'ambito spaziale per l'esercizio della *iurisdictio* fiscale volta al recupero delle imposte dai possessori dei beni.

Ne emerge come la funzione fondamentale del *territorium* universale fosse quella di

<sup>66</sup> Il territorio è definito in questo duplice senso anche nel fondamentale trattato di A. Knichen, *De sublimi et regio territorii iure*, Frankfurt am Main 1600, cap. I, pp. 21-58, citato spesso dai giuristi meridionali. Una analoga definizione di "territorio" si rinviene altresì in C. Besold, *Iuridico-politicae dissertationes de iure rerum, familiarum, collegiorum, academiarum aliarumque universitatum ac item territoriorum*, Strasburgo 1624, pp. 264-266. La definizione supera, evidentemente, il dato naturalistico, assumendo quindi il "territorio" il carattere di un "prodotto culturale" (P. Marchetti, *De iure finium*, cit., pp. 56-58).

<sup>67</sup> R. Pecori, *Del privato governo*, cit., p. 289.

<sup>68</sup> Ivi, p. 30.

costituire un distretto fiscale all'interno del quale l'*universitas* aveva il potere (la *iurisdictio*) di tassare i beni immobili<sup>69</sup>. Tanto è vero che l'effetto della separazione di un casale dalla città, "quoad territorium", ossia la suddivisione di un territorio originario in due territori più piccoli (quello della città e quello del casale), era proprio il restringimento dell'ambito spaziale del potere dell'*universitas* originaria di tassare i beni: "nel territorio limitato" – si legge ancora nel Pecori – "ogni università esigerà la bonatenenza per quei fondi che sono siti dentro il suo confine"<sup>70</sup>.

La suddivisione "quoad territorium", in altri termini, produceva l'effetto della separazione dei due distretti fiscali, risolvendosi nella divisione dell'ambito fiscale originario in due o più ambiti più ristretti. In questo modo, però, essa produceva anche la suddivisione – il "dismembramento", come dicono le fonti – dell'università originaria in due o più università più piccole, ciascuna avente giurisdizione per il recupero delle imposte su un proprio, più ristretto, territorio. Quest'ultimo, inteso come distretto fiscale, assumeva allora carattere costitutivo della stessa *universitas* di fronte al fisco centrale, nel senso che smembrandosi il territorio, anche l'*universitas* era smembrata.

L'estensione del *territorium*-circostrizione fiscale, proprio per questo suo carattere costitutivo della stessa *universitas*, definiva l'ambito spaziale di esercizio delle giurisdizioni sull'*universitas* stessa, mentre non accadeva l'inverso. Anzitutto, si tratta delle molte altre giurisdizioni della stessa *universitas* (bagliva, catapania, portulania, ecc.), che si vedevano circoscritte ad un territorio più ristretto, se per l'appunto il *territorium*-circostrizione fiscale era stato ristretto. Ma si tratta anche di altre giurisdizioni, e soprattutto di quella feudale.

La dottrina meridionale, sulla scia della grande scienza del diritto comune<sup>71</sup>, ebbe ben chiaro, sotto questo profilo, come *iurisdictio* e *territorium* fossero da tenere concettualmente distinti, dovendosi riferire la *iurisdictio* sempre alle persone, e dovendosi invece intendere il *territorium* come ambito spaziale per l'esercizio di essa. Un *castrum*, pertanto, poteva esser separato dalla città "quoad iurisdictionem" – il che si verificava quando veniva infeudato – restando però ancora unito ad essa "quoad territorium"<sup>72</sup>.

<sup>69</sup> Questa natura del *territorium*, ed il suo legame necessario con l'*universitas*, non sono contraddetti dai casi di *universitates* che sembrano non avere territorio: "Le università hanno il distretto del territorio, come si è mostrato", si legge sempre nel Pecori a chiusura del cap. XXXIII. "Ma può avvenire che alcuna non ne abbia affatto. Cessano allora tutti i diritti del territorio, perché non vi è dove esercitarli, e la società averà i suoi effetti solo nelle persone sociate che sono fra il recinto delle abitazioni" (ivi, p. 303). In questi casi, in realtà, il "territorio" dell'*universitas* è quello interno alle mura.

<sup>70</sup> Ivi, p. 35. Si ribadisce, peraltro, che la separazione territoriale a fini fiscali non tocca l'uso dei demani, che resta promiscuo: "Così li beni demaniali dell'università restano in uso anche del casale diviso, ancorché avessero limitato il territorio, perché la limitazione non nuoce alla società del pascolo; e se forse si volesse vendere o difendere qualche fondo demaniale, vi bisogna il consenso del casale a cui spetta la porzione del prezzo. De' beni dell'università poi, se non ne fu assegnata la rata al casale, se li deve la parte della rendita e deve essere inteso negli affitti, perché sono beni comuni tra di loro" (*ibid.*).

<sup>71</sup> Per una analisi della quale, si v. Marchetti, *De iure finium*, cit., pp. 83-95; P. Vaccari, *La territorialità come base dell'ordinamento giuridico del contado nell'Italia medievale*, Pavia 1919-1921, rist. anast. Milano 1963; Id., "Utrum iurisdictio cohaereat territorio". *La dottrina di Bartolo*, in *Bartolo da Sassoferrato. Studi e documenti per il VI centenario*, II, Milano 1962, pp. 737-753.

<sup>72</sup> F. Capece Galeota, *Controversiarum iuris*, cit., *articulus quintus delle decisiones praetermissae*, nn. 8-14, pp.

È, precisamente, quanto avvenne in molti dei casi ricordati al § 1: all'interno di un solo territorio-circoscrizione fiscale, alcuni casali – che nel frattempo si erano costituiti in amministrazione separata, diventando, cioè, *universitates* autonome, sebbene con territorio promiscuo con quello della comunità di origine (su questo profilo, rinvio al § 3) – erano stati infeudati mentre la città era rimasta demaniale, o soggetta ad altro feudatario. In queste ipotesi, rimanendo pur sempre “unico” o “promiscuo” il *territorium* tra città e casale, anche il nuovo titolare della giurisdizione sugli abitanti del casale poteva perseguire questi ultimi

per tutto il tratto del territorio promiscuo; in maniera che ogni uno conosce il suo suddito per tutto il territorio, per la ragione, che essendo promiscuo, così è di uno come dell'altro. Ed essendo proprio di amendue i luoghi in comune, la giurisdizione si rappresenta per tutto il tratto promiscuo da ogni possessore su le persone soggette<sup>73</sup>.

Con la mera separazione *quoad iurisdictionem* non veniva meno neppure la qualità di cittadino della città principale<sup>74</sup>.

Soltanto avvenendo la separazione anche “quoad territorium”, la giurisdizione si doveva intendere concessa “per dentro il territorio limitato”<sup>75</sup>. Il Pecori afferma, precisamente, sul punto: “Se però nella separazione del casale” – rinvio, di nuovo, sul punto, al § 3 – “si fosse fatta menzione parimente della giurisdizione, allora dovrà costituirsi un altro distinto magistrato nel casale, il quale renderà giustizia a' soli casalesi, o per tutto il territorio promiscuo, se il territorio non fu limitato, o fra il solo territorio limitato, considerandosi la giurisdizione divisa su le persone e dentro i confini di ogni uno, quando il casale diviso avesse limitato ancora il suo territorio”<sup>76</sup>.

La separazione territoriale comportava altresì la perdita della qualità di cittadino della città-madre.

Il territorio dell'*universitas* si configura, dunque, nelle fonti, come l'ambito della originaria occupazione compiuta dalle popolazioni all'atto del loro stanziamento. Esso costituì limite spaziale per l'esercizio delle *iurisdictiones* che le *universitates* si dettero originariamente, nonché come limite per l'esercizio della giurisdizione feudale sull'*universitas*. Esso però assunse prima di tutto il carattere di una circoscrizione fiscale, all'interno della quale la stessa università raccoglieva le imposte che essa, come “corpo”, pagava al fisco centrale. Quest'ultima dimensione del territorio, quella appunto fiscale, condizionava tutte le altre, decidendo, in ultima analisi, dell'esistenza stessa della *universitas*.

La funzione svolta dal *territorium* appare, allora, strettamente connessa con la qualità

---

569-570; nn. 30-35, p. 572; nn. 39-40, pp. 572-3, con riferimento ai casali separati da Napoli tra il 1630 ed il 1633, nonché al casale di Monte Iaso, separato da Taranto, e ad altre vicende ancora, tra cui quella di alcuni casali di Aversa, di Catanzaro, e del *castrum* di Belmonte, separato da Amantea. Sulla separazione di taluni casali da Napoli, si v. anche V. de Franchis, *Decisiones*, cit., *decis.* 316, nn. 4 e 5, pp. 218-9.

<sup>73</sup> R. Pecori, *Del privato governo*, cit., p. 34.

<sup>74</sup> “Hoc quidem apud nostros doctores regnicolas certum est et absque ulla controversia, nempe quod cives alicuius casalis, etiamsi illud sit separatum a rege quoad iurisdictionem, remaneant cives civitatis, a quo fuit facta separatio” (G. Sorge, *Iurisprudencia forensis*, IV, cit., n. 8, p. 314).

<sup>75</sup> R. Pecori, *Del privato governo*, cit., p. 34.

<sup>76</sup> Ivi, p. 33. Corsivo mio.

di “corpo” assunta dall’*universitas* di fronte, sempre, al fisco regio. Il “corpo” ed il “territorio” dell’*universitas* furono infatti utilizzati dall’ordinamento tributario regio, che su di essi fondò il sistema del prelievo fiscale nel regno. Anche la normativa catastale napoletana mostra questa dinamica.

3. Il territorio dell’*universitas* nelle istruzioni per la formazione del Catasto onciario (1741-2)

Le *Istruzioni* per la formazione del Catasto onciario del 1741-1742 poggiarono sulle università come “corpi” e sui loro territori per organizzare e distribuire il prelievo fiscale nel regno. In particolare, il territorio fu utilizzato per individuare, caso per caso, l’*universitas*, cioè il “corpo morale”, al quale ciascun possessore di beni immobili avrebbe dovuto versare le imposte, contribuendo così alla suddivisione della quota di imposte gravante sull’*universitas* stessa nel suo complesso.

Le *Istruzioni* sancirono infatti il principio fondamentale per cui le imposte per i beni immobili si sarebbero dovute pagare all’*universitas* nel cui “territorio” i beni ricadevano, anche quando i possessori di essi fossero stati cittadini di altre università: “Per ciò che tocca agli stabili” – si legge nelle *Istruzioni*, al § 1 della parte II – “i possessori de’ medesimi contribuiranno in quella università dove sono siti, o la colletta, come cittadini, o la bonatenenza, come forestieri”<sup>77</sup>.

Si trattava di una regola antichissima dell’ordinamento napoletano, introdotta dal cap. *In singulis civitatibus*, di Carlo II d’Angiò, del 1289<sup>78</sup>, con il quale fu ordinato che le imposte si pagassero all’università nel cui territorio i beni ricadevano, sebbene i possessori di essi “alibi habeant incolatum”. In seguito, il principio fu mantenuto fermo dalla prammatica unica *de appretio* di Ferdinando I d’Aragona, del 19 novembre 1467<sup>79</sup>, e fu accolto, infine, per l’appunto, anche nella riforma del catasto del 1741-1742<sup>80</sup>. Esso si applicava ai tributi regi, detti “funzioni fiscali”, per il loro carattere reale, cioè di pesi gravanti direttamente sui beni<sup>81</sup>.

<sup>77</sup> Pramm. IV, parte II, § I. Cfr. D.A. Vario, *Pragmaticae*, cit., p. 82.

<sup>78</sup> Editto in R. Trifone, *La legislazione angioina. Edizione critica*, Napoli 1921, p. 116.

<sup>79</sup> D.A. Vario, *Pragmaticae*, cit., t. I, pp. 238-239. Cfr. anche N.A. Marotta, *De collecta, seu bonatenentia in hoc Regno Neapolitano tractatus absolutus ac singularis*, Napoli 1642, rist. anast. Roma 2008, cap. III, n. 3.

<sup>80</sup> Lo ribadì, più tardi, il Basta, il quale ricordò come Carlo di Borbone, dopo il *Trattato di accomodamento* con la Santa Sede, “catastum generale omnibus regni universitatibus regali rescripto anni 1740 praescripsit, in quo bona omnia cuiusque generis, ecclesiarum etiam ac exterorum in territorio universitatis sita describerentur, ac contributiones geometrica proportione partirentur” (G. Basta, *Institutionum...pars altera*, cit., p. 267).

<sup>81</sup> “Et bonatenentia munus mere patrimoniale appellatur, quia ratione rei et non personae imponitur” (G. Sorge, *Iurisprudencia forensis*, IV, cit., n. 1, p. 160). I cittadini dell’*universitas*, erano tenuti, in aggiunta, anche al versamento delle imposte “comunitative” per il funzionamento dell’*universitas* stessa (strade, fontana, predicatore quaresimale, rifacimento delle mura, ecc.), le quali, insieme con le imposte dovute al fisco regio, formavano la “colletta” da loro dovuta; mentre i forestieri pagavano solo la tassa sui beni, detta appunto “bonatenenza”: “ut iuxta earum reditus singuli contribuunt; et quidem cives in onera omnia universitatis, exteri vero ad *bonatenentiam* tantum pro oneribus fiscalibus” (G. Basta, *Institutionum...pars altera*, cit., p. 271). La bonatenenza era dovuta anche per i censi gravanti su beni immobili dell’*universitas*, ed era dovuta all’*universitas* nel cui territorio ricadevano i beni gravati dal censo. Lo insegnavano Luca da Penne e Marino Freccia e, sulla loro scorta, Nicola Antonio Marotta, autore di un importante trattato sulle imposte dirette a metà Seicento (F. Roggero, *Universitates*, cit., pp. 21-

La disciplina dei casi particolari, di cui le *Istruzioni* si occupano subito dopo aver enunciato il principio generale, conferma il legame indefettibile, nella legislazione fiscale napoletana, tra “funzioni fiscali”, *universitas* e “territorio” di essa: i beni infatti andavano comunque ricondotti al territorio di una *universitas*, anche fittiziamente, se necessario.

Per il caso, in particolare, di beni allodiali ricadenti in feudi disabitati (feudi rustici), i quali ultimi, appunto perché non abitati da nessuno, non costituivano di per sé università (“spesso s’incontrano degli stabili, i quali sono siti in feudi, che non compongono università”), le *Istruzioni*, al § II, parte II, ordinarono che, se il feudo rustico era compreso nel territorio di un “feudo maggiore”, ossia di una *universitas* infeudata, “per gli stabili si dovrà contribuire all’università del feudo maggiore, in cui sono siti i feudi disabitati”. Quando, poi, i feudi disabitati fossero risultati “fuori del tenimento e giurisdizione di altro feudo maggiore”, e dunque al di fuori del territorio di una *universitas* – sicché, sia detto per inciso, l’intero territorio del regno ci appare suddiviso in *universitates* e feudi rustici, ciascuno con il proprio territorio – le imposte, in forza di una  *fictio* introdotta dalla normativa fiscale, si sarebbero dovute versare all’*universitas* “della quale sono i possessori cittadini; e la tassa sarà per l’intera colletta, come fossero beni siti nella patria del possessore”<sup>82</sup>. Se poi, ancora, fossero state più di una le università finitime al feudo rustico, le imposte, in forza, sempre, di una finzione, si sarebbero dovute pagare all’*universitas* “che ha maggiore attacco” con il feudo; in caso di parità di confini lineari, “sarà giusto – concludono le *Istruzioni* – che la tassa si divida fra tutte e tre le università”<sup>83</sup>.

In sostanza, nel caso di fondi allodiali ricadenti all’interno di feudi rustici, le *Istruzioni* imposero di individuare comunque, anche fittiziamente, un “territorio” e, per mezzo di esso, un “corpo morale”, ossia una *universitas*, alla quale il possessore dei beni avrebbe dovuto versare la sua quota di imposte.

“Vi sono delle università” – si legge, poi, nelle *Istruzioni*, al § V – “che non hanno l’una dall’altra territorio diviso e separato, ma comune ed indiviso, come sarebbe il territorio d’una città comune a tutt’i casali. Per li beni in sì fatto territorio comune ed indiviso situati, debbono i possessori esser tassati nella università o della città, o del casale, di cui sono cittadini, se le università separatamente si governano e separatamente portano i loro pesi. E per li beni posseduti da’ forestieri, o abitanti, o non abitanti, per li quali dee pagarsi la bonatenenza, si farà dall’università principale la tassa della medesima, e poi l’importo di quella si ripartirà colle altre università site nel

24).

<sup>82</sup> Pramm. IV, parte II, § II, in D.A. Vario, *Pragmaticae*, cit., t. II, cit., p. 82. Se peraltro i possessori fossero stati cittadini di Napoli, esenti da imposte per i beni posseduti nel territorio della città, ovvero di altro luogo del regno “dove non sono per li beni tassati”, ovvero ancora si fosse trattato di sudditi di altri ordinamenti (“stranieri di questo Regno”), poiché, “come si tratta d’un catasto universale di tutti gli stabili del regno, è dovere che tutti sieno tassati e paghino”, fu introdotta dalla Sommaria un’altra  *fictio*, per la quale i possessori “dovranno per li beni suddetti contribuire all’università più vicina al feudo disabitato, cioè a quella università il cui territorio è attaccato al feudo disabitato”.

<sup>83</sup> Cfr. la pramm. IV, parte II, § III, *ibid.* Le regole appena viste subivano qualche aggiustamento nel caso in cui il possessore di beni allodiali ricadenti in un feudo rustico fosse un barone, titolare di altro feudo (§ IV, *ivi*, pp. 82-3). Il Basta ripete queste regole senza aggiungervi granché (G. Basta, *Institutionum...pars altera*, cit., p. 272).

territorio comune, a proporzione del numero de' fuochi per cui contribuiscono alla regia corte<sup>84</sup>.

La dottrina maggioritaria insegnava che gli abitanti dei casali “conficiunt unum corpus cum civitate principali<sup>85</sup>”. I casali stessi formavano infatti una sola *universitas*, insieme al loro capoluogo: “Sempre adunque [*sc.*: i casali]” – scrive il Pecori sul punto – “sono membri di un medesimo corpo e diramazione di un istesso tronco<sup>86</sup>”. Essi non avevano “territorio” distinto da quello della città, bensì “unico”, “comune”, “promiscuo” con essa.

Questo avveniva perché, per usare le parole del Basta, i casali erano generalmente privi di propria “economia”, cioè di propri beni produttivi di rendita, e di propri “magistrati”, cioè di propri amministratori, sicché non potevano formare di per sé un corpo distinto da quello della città. I cittadini del casale erano dunque cittadini della città capoluogo in tutto e per tutto, sottostando all'autorità dei magistrati cittadini<sup>87</sup>. “Quindi siegue” – si legge, analogamente, nel trattato del Pecori sulle università – “che [*sc.*: i casali] debbonsi riputare della stessa natura: debbono godere degli stessi privilegi, dipendere dall'amministrazione della città da cui nascono, soggiacere alla giurisdizione del di lei magistrato, avere promiscuo e comune il territorio, doversi richiedere ne' parlamenti, avere il voto nelle conclusioni, potere i cittadini eleggere ed essere eletti e formare la stessa cittadinanza, perché sono membri di un corpo<sup>88</sup>”.

Ai fini fiscali, il “corpo” debitore delle imposte di fronte al fisco era, in queste ipotesi, individuato dall'insieme indistinto dei fuochi numerati nel capoluogo e nei casali. Infatti, come chiarito dal Manerio, “quando numeratur civitas, numerantur etiam suburbia et casalia in eodem libro, numeris subsequentibus”. L'università era quindi gravata dalle tasse nel suo complesso, “in genere”, come un solo corpo, e non “per singula corpora”. Gli oneri fiscali erano imputati tutti insieme e promiscuamente (“simul et promiscue”) al corpo dell'università, così come tutta l'università, nel complesso, era retta da un solo giudice e godeva degli stessi privilegi<sup>89</sup>. Anzi: un segno dell'unione di un casale con la città stava proprio nel fatto che questo fosse numerato insieme alla città, pagasse con essa “promiscuamente” le imposte, e stesse sotto il medesimo giudice<sup>90</sup>. L'università nel suo complesso recuperava dunque le imposte tra

<sup>84</sup> Pramm. IV, parte II, § V, in Vario, *Pragmaticae*, cit., t. II, p. 83. Anche qui, il Basta aggiunge poco e niente al contenuto della prammatica (ivi, pp. 272-3).

<sup>85</sup> G. Sorge, *Iurisprudencia forensis*, I, Napoli 1740, n. 19, p. 319.

<sup>86</sup> R. Pecori, *Del privato governo*, cit., p. 32.

<sup>87</sup> “Excipiunt tamen aliqua casalia, quae verum corpus cum universitate matrice efformant, nec oeconomiam obtinent separatam, tum ab iisdem officialibus sive oeconomicis, sive dicasticis reguntur. Tuncque casalium municipes ius civitatis in maiori civitate obtinent, quod consuetudine potius, quam certo iure constitutum est” (G. Basta, *Institutionum...pars altera*, cit., p. 184, nt. b).

<sup>88</sup> R. Pecori, *Del privato governo*, cit., p. 32.

<sup>89</sup> G.B. Manerio, *Tractatus*, cit., nn. 139-143, p. 126. Come già ho evidenziato precedentemente (si v., *supra*, § 2), individuata l'*universitas* come “corpo” nella sua consistenza personale, quella consistenza essa manteneva di fronte al fisco regio fino alla numerazione successiva, a prescindere dalle variazioni che intervenissero in concreto: “Et destructis suburbiis et casalibus, non per hoc liberatur caput principale a solutione functionum fiscalium et aliorum onerum secundum numerationem, et hoc usque ad novam numerationem [...] Unde augmentum et decrementum ad civitatem principalem spectat» (*ibid.*).

<sup>90</sup> “Ubi quando casale censeatur unitum cum civitate, etiam ut non possit separari a baronia; et quod

tutti i possessori di beni ricadenti nel suo territorio, che era “unico”, “comune”, “promiscuo” tra città e casali<sup>91</sup>.

Un casale poteva, però, ottenere di amministrarsi separatamente, ossia di formare un distinto “corpo”, una distinta *universitas*, che si caricava, come tale, delle imposte corrispondenti al numero di fuochi in essa numerati, mantenendo nondimeno territorio “promiscuo”, “unico”, “comune” con la città. Ciò poteva avvenire – come disse il Basta – quando i casali avevano propria “economia”, cioè proprie rendite, e propria “società”, ossia propri magistrati deputati ad amministrare quelle rendite<sup>92</sup>. La separazione, infatti, – come sintetizzato efficacemente dal Pecori –, “non è altro se non che la libertà del casale dall’amministrazione della terra principale, data di consenso, restando fermi tutti gl’altri diritti”. In questi casi, “i casali divengono università indipendenti, acquistano la facoltà dell’amministrazione per mezzo della separazione, ma rimangono della stessa natura, della medesima cittadinanza e co’ medesimi privilegi”<sup>93</sup>. La costituzione dei casali in amministrazione separata, che poteva realizzarsi di comune accordo tra città e casale, ovvero per iniziativa del solo casale, quando quest’ultimo fosse notevolmente cresciuto in popolazione rispetto alla città, o fosse molto distante da essa<sup>94</sup>, comportava la nascita di un nuovo soggetto debitore dei tributi, sebbene i membri di esso non perdessero del tutto le prerogative di cui godevano in quanto cittadini del capoluogo. Costituendosi in amministrazione separata, ossia in *universitas*, il casale si caricava infatti separatamente di una quota delle imposte proporzionale al numero dei suoi fuochi, sicché rispondeva in proprio di

---

sit signum unonis, si numeretur unitum, et promiscue solvit functiones fiscales, et destinatur unus capitaneus pro exercitio iurisdictionis” (*ibid.*, p. 127).

<sup>91</sup> Parlando dei casali e delle ville di Atripalda, in Irpinia, Fabio Capece Galeota scrisse che questi si dovevano considerare parte della città, e non università a sé stanti, perché, oltre ad un’altra serie di indici, risultavano numerati insieme al capoluogo: la numerazione, cioè, interveniva a fissare la consistenza e l’estensione territoriale dell’*universitas*: “Cum igitur satis compertum sit, actrices esse villas seu casalia Atripaldae et sub ipsa civitate descriptas et numeratas per Regiam Cameram, ex quo apparet et notorium quidem est esse de territorio et pertinentiis civitatis, et proinde efficere unum et idem corpus, ut ex iuribus infra citandis probat *Reg. de Ponte cons. 51 nu. 5*, etiam ex unica taxa in cedulario, quoad solutionem adohae, ex quo unio etiam deducitur, ut advertit *idem de Ponte cons. 57 num. 11, Dom. Georgius aleg. 8 num. 6*. Et maxime cum subsint eidem dominio et regantur ab eodem iudice et ab eodem capite pendeant, *Surd. dec. 340 num. 1 in fin.* et post *num. 5 in decis. additis post consilia, Costa de portion. ratae q. 5 num. 11* eruditissime simul et latissime insignis *Dom. Regens Valenzuela cons. 79 ex num. 33* et in specie *nu. 76 cum seq.* et comprehendit omnes agros, pagos, et villas, quae illius existunt iurisdictionis, *l. forma 4 § si vero quis agrum ff. de censib., Ioann. Philip. cons. 1 num. 15 cum sequent.* qui districtuales et suburbani dicuntur, et sunt de civitate, *Natta cons. 50 num. 13 in fin. et 14, Knichen de territ. origination. cap. 1 nu. 243*” (F. Capece Galeota, *Controversiarum iuris illustriorum usuque frequentiorum [...] tomus secundus*, Napoli 1636, *controv. XX*, n. 1, p. 187). Infatti, “in oneribus etiam collectarum solutione et oneribus substinendis, villas quoque comprehendi, et cum civitate unum efficere corpus” (*ibid.*, n. 23, p. 190).

<sup>92</sup> L’autore distingue, preliminarmente, i “suburbia” del capoluogo dai “casalia”: i primi non possono mai costituire *universitas* in senso proprio, perché formano sempre un sol corpo con la città, non avendo né economia né organizzazione proprie, mentre i secondi sì: “Sunt quaedam universitates quae suburbia vel casalia nuncupantur. Suburbia dici solent, quae prope civitatem posita, unum cum illa corpus efformant. Casalia vero distinctam habent a maiori civitate oeconomiam ac societatem” (G. Basta, *Institutionum...pars altera*, cit., pp. 183-184).

<sup>93</sup> R. Pecori, *Del privato governo*, cit., pp. 32-33.

<sup>94</sup> Ivi, p. 34.

fronte al fisco regio per questa quota, non gravando su di esso la eventuale insolvenza dei contribuenti tenuti a versare le imposte al capoluogo.

La costituzione dei casali in amministrazione separata – così come la separazione di essi dalla città solo “quoad iurisdictionem” (cfr., *supra*, § 2) – non comportava, di per sé, la divisione del territorio tra città e casali<sup>95</sup>: il territorio restava tra loro, “unico”, “comune”, “promiscuo”, sicché il casale avrebbe potuto recuperare le imposte anche per i beni ricadenti nel “territorio” (che, come tale, non esisteva), della città, e viceversa<sup>96</sup>. L’effetto di questa separazione era, perciò, sul piano fiscale, “che debbono i pesi e rendite dividersi; che ogn’uno colletta o catasta i suoi abitanti, i quali devono pagare ove fumano, cioè dove fan fuoco e domicilio per tutt’i beni che posseggono nel territorio promiscuo”<sup>97</sup>. In pratica, in questi casi, più *universitates* distinte erano impiantate in un solo, grande, territorio, che rimaneva tra loro “promiscuo”, “unico”, “comune”.

È quanto si verificò nei casi di cui ho detto al § 1, risolti dalla Sommaria tra Cinque e Seicento: Napoli e Caivano, Rende e Castelfranco (Castrolibero), Castrignano (Castrignano del Capo) e Patù, Polleca (Pollica) e Rotino (Rutino), Belmonte ed Amantea, furono, infatti, numerati separatamente come distinte università<sup>98</sup>, essendo oltretutto separati l’uno dall’altro, rispettivamente, anche *quoad iurisdictionem*, ma mantennero sempre territorio “promiscuo”, “unico”, “comune” con la città dalla quale si erano separati<sup>99</sup>.

A fattispecie come questa si riferirono, precisamente, le *Istruzioni* nel § V che ho riportato sopra, che per esse stabilirono la regola – conforme alla tradizione, tanto che la si è vista applicata già nel Cinquecento – per la quale, prescindendosi dalla

<sup>95</sup> Questo, sebbene, in linea di principio, e per consuetudine, “unaquaeque universitas, sive castrum, sive villa, sive casale semper praesumitur habere territorium” (G. Sorge, *Iurisprudencia forensis*, I, cit., n. 7, p. 314).

<sup>96</sup> La costituzione del casale in amministrazione separata non comportava nemmeno la perdita, da parte degli abitanti del casale, dei diritti vantati da costoro sui beni demaniali della città: “At generali quadam consuetudine receptum est casalia, quae proprium territorium minime habent, sed in maioris universitatis territorio sunt fundata, ius utendi eius demaniis obtinere, atque civitatis maioris territorium cum casalibus commune esse, *prag. 4 parte 2 num. 5 de forma censual. capit.*” (G. Basta, *Institutionum... pars altera*, cit., p. 184). Lo stesso avveniva quando i casali erano separati dalla città solo *quoad iurisdictionem*: “casalia habeant communionem territorii civitatis, et in toto territorio habeant ius pascendi ac utendi, prout omnes alii cives civitatis, eandemque communitatem retineant, etiam si postea dividantur, quoad iurisdictionem” (G.F. Sanfelice, *Decisionum supremorum tribunalium Regni Neapolitani tomus secundus*, Lione 1675, *decis.* 189, nn. 5-7, pp. 57-58, riferito al caso dei casali di Casapesenna e di Isola, ricadenti nel territorio di Aversa). Si costituiva tipicamente, in questi casi, una promiscuità demaniale *iure filiationis*: “Et pro hoc videtur facere quod ponit *Regens Tapia ad c. Reg. pondus aequum num. 13*, qui loquens de communione inter civitatem et casalia sive terras quamvis separatas quo ad iurisdictionem a civitate, non tamen amitti inter eas veterem fraternitatem et communionem a primis parentibus contractam” (P. Rendella, *Tractatus de pascuis, defensis, forestis et aquis*, Napoli 1718, p. 69).

<sup>97</sup> R. Pecori, *Del privato governo*, cit., p. 35.

<sup>98</sup> *Nova situatione...1648*, cit., *ad indicem*; *Nova situatione...1669*, cit., *ad indicem*.

<sup>99</sup> Ai casi di Castrignano e Patù, Amantea e Belmonte, Polleca e Rotino, fa riferimento il Sorge per ribadire la regola generale: “quod si adsit territorium promiscuum inter universitates, bonatenentes in dicto territorio in communi et indiviso possesso, ubi habitant, ibi solvere debent” (G. Sorge, *Iurisprudencia forensis*, I, cit., nn. 20-21, p. 320. Egli ribadisce il principio nel tom. IV, cit., n. 18, pp. 163-4).

ubicazione dei beni all'interno del territorio "comune" o "promiscuo" tra città e casali, ciascun possessore avrebbe dovuto versare le imposte al casale, o al capoluogo, di cui era fuoco, perché partecipava alla suddivisione della sola quota di imposte gravante, in base al numero dei fuochi, sul capoluogo o, rispettivamente, sul casale; mentre i forestieri che possedevano beni in quel territorio le avrebbero dovute versare al capoluogo, il quale, poi, ne avrebbe ripartito l'importo tra sé stesso ed i casali. Come detto, le *Istruzioni* parlano, al § V, di territorio "unico" ai fini fiscali, ma l'aggettivo è da intendere come sinonimo di "promiscuo", tanto che i due aggettivi sono usati indifferentemente dagli autori che illustrano gli effetti fiscali di questa separazione: afferma, ad esempio, il Pecori, che in questi casi "la bonatenenza degli esteri nel territorio *promiscuo* si deve ratizzare tra la città e casale diviso per rata de' fuochi, perché è frutto di territorio *comune*"<sup>100</sup>.

Proprio il riconoscimento di questa "unità" o "promiscuità" territoriale pretese Carlo Franchi, per Aquila, nel Settecento: chiese, cioè, che i cittadini del capoluogo potessero "collettare" e pagare nel capoluogo le imposte per i beni che possedevano nel territorio dei castelli, sul presupposto che questo territorio fosse ancora "comune", o "promiscuo", tra la città e i castelli, separati dalla città, a suo dire, solo *quoad iurisdictionem*. La Sommaria non gli dette però ragione, perché riconobbe che, insieme all'infeudazione dei castelli, era intervenuta, nel Cinquecento, anche la separazione dei territori dei castelli da quello della città (v., *supra*, § 1).

Infatti, proprio come nel caso di Aquila, città e casali "possono dividere eziandio il territorio con le leggi che vi apporranno". In fattispecie del genere, il territorio "sarà come proprio di ciascheduno"<sup>101</sup>. In quest'ultima evenienza infatti – si legge in Giovanni Bernardino Manerio – "fit divisio functionum fiscalium iuxta numerationem et pro bonis"<sup>102</sup>.

Quando cioè interveniva separazione, oltre che nell'amministrazione, anche *quoad territorium*, le *universitates* si distinguevano completamente dal punto di vista fiscale, perché ciascuna di esse, che, eventualmente, già rappresentava un "corpo" a sé stante costituito in separata amministrazione, acquisiva altresì un territorio proprio, all'interno del quale avrebbe in via esclusiva recuperato le imposte dai possessori dei beni. Per la dottrina maggioritaria, solo quando il casale si separava dalla città "quoad territorium", ovvero – il che è lo stesso – "quoad omnia et in omnibus", i suoi cittadini perdevano la qualità di cittadini della città principale<sup>103</sup>. La vicenda della città di Aquila dopo l'infeudazione, intervenuta nella prima metà del Cinquecento, mostra proprio questo, come riconosciuto dalla sentenza della Sommaria del 1771: separatosi il territorio dei casali da quello della città, nessun potere su quel territorio poté più vantare la seconda.

In altre parole, mentre un casale poteva costituirsi in *universitas* mantenendo

<sup>100</sup> R. Pecori. *Del privato governo*, cit., p. 35 (corsivo mio).

<sup>101</sup> Ivi, p. 34. Neppure la separazione territoriale, e perciò la divisione dell'*universitas* originaria, comportava peraltro lo scioglimento della promiscuità nell'uso dei demani: "Contuttociò remane parimenti la libertà e comunità del pascolo tra di loro nelli territori d'ogn'uno, perché è una società di natura, cui dovrebbe apertamente rinunciarsi" (ivi, pp. 34-35).

<sup>102</sup> G.B. Manerio, *Tractatus*, cit., n. 146, p. 127, il quale afferma che la divisione in due università non poteva avvenire se non "de licentia tamen principis".

<sup>103</sup> *Observatio* di C.A. de Luca a V. de Franchis, *Decisiones*, cit., *decis.* 316, nn. 3 e 5.

territorio promiscuo con il capoluogo, quando vi era anche divisione territoriale, non solo ciascun agglomerato formava una *universitas* distinta, ma ciascuna di esse aveva il proprio ambito fiscale per la raccolta delle imposte.

Anche quando due università avevano, ciascuna, territorio distinto e separato, tra di esse poteva sussistere, peraltro, di nuovo, una “promiscuità” rilevante a fini fiscali.

Si legge nelle *Istruzioni*, al § VI

Spessissime sono le contese quando fra due università, che hanno territorio diviso e separato, vi sia promiscuità. Per gli arresti generali del tribunale della Regia Camera è prescritto che, per gli stabili situati ne' territori promiscui fra due università, il possessore dee esser tassato all'intera colletta nell'università di cui è fuoco, e così dee continuarsi ad osservare nella confezione del general catasto del Regno<sup>104</sup>.

Questa ulteriore “promiscuità” – che non sembra sia stata in questione nei casi di cui ho detto al § 1, dove la promiscuità territoriale era, come chiarito, il permanere dell'unità territoriale tra una città e i suoi casali costituiti in amministrazione autonoma e separati da essa *quoad iurisdictionem* – si realizzava quando era incerta la linea del confine territoriale tra due o più università, sicché era difficile stabilire, caso per caso, se alcuni immobili, specialmente in prossimità dello stesso confine, ricadessero all'interno del territorio di una o dell'altra *universitas*. In questi casi, pur avendo ciascuna *universitas*, in linea di principio, un proprio e distinto territorio, si affermava la consuetudine di permettere a ciascun possessore di versare le imposte all'*universitas* di cui era fuoco, prescindendosi dalla concreta ubicazione dei fondi.

La “promiscuità territoriale” fra due università aventi, come tali, territorio distinto, era, dunque, sotto questo profilo, una consuetudine fiscale instauratasi per regolamentare i casi in cui non fosse certa la linea di confine fra i territori di due università limitrofe e, conseguentemente, fosse difficile stabilire, caso per caso, in quale dei due territori ricadessero i singoli beni immobili posseduti dai vari contribuenti. La promiscuità si risolveva nella facoltà reciproca di accatastare i beni nell'università di cui ciascun possessore era fuoco: in pratica, si fingeva che i due territori fossero un grande territorio soltanto, applicando la stessa regola dettata al § V delle istruzioni per il caso di “unità” (o “promiscuità”) di territorio fra città e suoi casali<sup>105</sup>.

Le *Istruzioni* – che badarono al sodo, cioè a far arrivare le imposte nelle casse dell'erario, senza intralciarne l'esazione con cause lunghissime – imposero di proseguire in quest'ultima forma di “promiscuità” ogni volta che questa fosse risultata in atto (“perché due università si trovino nel possesso della promiscuità”), ossia ogni volta che fosse stato constatato che due università la applicavano per antica consuetudine; lasciando, invece, a chi ne negava l'esistenza, l'onere di coltivare la causa petitoria diretta, appunto, a stabilire precisamente i confini fra le *universitates*. Viceversa, se una delle due università avesse preteso la promiscuità, ma questa non fosse stata in atto (“quando poi il possessorio neppure fosse certo”), le *Istruzioni*, sempre per non intralciare la formazione dei catasti con “litigi, i quali per esser decisi portano della lunghezza del tempo”, imposero alle università contendenti di allibrare entrambe i

<sup>104</sup> Pramm. IV, parte II, § VI, in D.A. Vario, *Pragmaticae*, t. II, cit., p. 83.

<sup>105</sup> Infatti, negli atti predisposti per la città dell'Aquila, Carlo Franchi chiese a più riprese che fosse dichiarata la “unitas, sive promiscuitas territorii” tra Aquila e i castelli (C. Franchi, *Difesa*, cit., *passim*).

beni nei propri catasti; dopodiché, il percettore provinciale avrebbe dovuto esigere, delle due tasse così formate, quella maggiore, depositando però quanto esatto in un conto particolare, da svincolare poi all'esito della soluzione del giudizio "petitorio"<sup>106</sup>.

Tutti questi principi erano stati esposti dalla dottrina già nei secoli precedenti. Essa – come già detto al § 2 – aveva infatti inteso il potere dell'*universitas* di allibrare determinati beni nel proprio catasto come espressione della *iurisdictio* della stessa *universitas* sul proprio territorio; intendendo quindi le questioni di promiscuità territoriale di questo tipo come conflitti fra università sulla giurisdizione, da risolvere, almeno in prima battuta, osservando la consuetudine: "Porro si inter duos vicinos contentio oriatur de finibus territorii, utrum talia praedia sita sunt sub huius vel alterius iurisdictionis", si era chiesto Carlo Antonio de Luca, concludendo: "tunc considerandum, quis fuerit in antiqua possessione percipiendi collectas de istis praediis controversis. Nam ex antiqua observantia praesumitur veritas, et antiquitas dat iurisdictionem"<sup>107</sup>.

La regola stabilita al § VI dalle *Istruzioni* per queste diverse fattispecie di "promiscuità" era dunque identica a quella enunciata, al § V, per i casali amministrati separatamente, cioè costituiti in università distinte dal capoluogo, ma che mantenevano territorio "comune" (o anche "promiscuo") con la città capoluogo. L'identità di disciplina tra le due fattispecie emerge anche dalle pagine del Pecori, il quale, al cap. XXXV, rubricato "Della comunità del territorio", le accostò. Egli affermò, infatti, che "in tre maniere suol essere il territorio di ciascun paese, cioè proprio, promiscuo, o compascuo". In particolare, il territorio "dicesi proprio, quando l'università ha interamente a se appartenente il suo distretto, senza che altra cittadinanza vi abbia alcun diritto". Esso, invece, "dicesi promiscuo, quando l'università ha il suo territorio comune ed indiviso con altre, in maniera che può dirsi così di una che dell'altra. Ciò d'ordinario avviene quando si permetta erigersi e costruirsi una nuova abitazione nel territorio di un'altra, o che si limiti e divida il territorio, o che resti indiviso, o come si osserva tra la città e casali". La promiscuità – che poteva interessare l'intero territorio delle università, oppure una parte soltanto di esso ("Di queste tre maniere può essere l'intero tenimento, o un territorio e porzione particolare") – comportava, di per sé, anche quello che il Pecori chiama il "compascuo" ("il promiscuo è anche compascuo, ma non per converso"), intendendo però, in questo caso – si bedi bene –, la promiscuità demaniale (cfr., *supra*, nt. 6). E ciò perché, normalmente, i nuovi casali, sorti in territorio che restava "promiscuo" con il capoluogo, vantavano diritti demaniali *iure filiationis*; ma anche perché, nel caso di *universitates* con territorio distinto ma confine incerto, la linea incerta di confine correva, di solito, sui demani.

La differenza fra territorio "proprio", da un lato, e territorio "comune" o "promiscuo", dall'altro, stava, comunque, nel regime fiscale e nel diritto di uso dei demani:

Nel territorio proprio di un'università niun'altra può esercitarvi diritto alcuno di catasto o di uso, poiché essendo due distinti corpi, uno non ha jus nell'altro e ne' di lui beni;

<sup>106</sup> Pramm. IV, parte II, § VI, in Vario, *Pragmaticae*, II, cit. Cfr., altresì, G. Basta, *Institutionum...pars altera*, cit., p. 273.

<sup>107</sup> C.A. de Luca, *Melioratio ad caput LXIII*, n. 3, p. 193, in D.A. de Marinis, *Resolutiones iuris*, lib. I, cit.

mentre

nel territorio promiscuo ogn'una amministra li suoi cittadini per tutta la di lui estensione, e riguarda l'altri come soci. Perché il territorio promiscuo è così di uno, come dell'altro paese, e simile ad un fondo indiviso e posseduto in società da due o più fratelli. I domaniali sono liberi all'una ed all'altra cittadinanza. La rendita de' beni privati dell'università di un paese si ha da ripartire coll'altro, se fusse casale e non diviso, o, non essendo casale, ogn'uno possiede il suo, restando sempre promiscuo il territorio. La bonatenenza de' forastieri sarà sempre comune; li cittadini pagano e si catastano dove abitano. Il pascolo ed ogn'altro diritto civico è libero a tutti, perché tutti sono concittadini<sup>108</sup>.

Anche in un altro passo, più conciso, il Pecori afferma, infine:

similmente colui di un paese che acquista un fondo in territorio promiscuo, qual fondo fusse stato da prima posseduto da persona dell'altro paese promiscuo, deve pagare per lo medesimo nella sua patria ove fuma, non già nel paese ove pagava il primo possessore, per le ragioni espresse nelle Istruzioni<sup>109</sup>.

In definitiva, anche le ipotesi particolari trattate nelle *Istruzioni* per la formazione dell'Onciario confermano il legame stabilito dalla normativa fiscale napoletana con la *universitas* ed il suo territorio: nella normativa catastale, l'*universitas* si individuò sempre come “corpo”, ossia come insieme di fuochi numerati, debitore di una corrispondente quota di imposte, e come “territorio”, cioè come ambito spaziale all'interno del quale le imposte venivano recuperate e che permetteva, a sua volta, l'individuazione del “corpo” al quale, secondo i casi, le imposte erano dovute dai possessori dei beni immobili. Anche quando il territorio era “unico”, “promiscuo”, “comune” tra due università distinte, esso definiva, pur sempre, un ambito spaziale ordinato alla raccolta dei tributi dovuti all'erario.

In conclusione, come osservato, a suo tempo, dal Calasso, nel regno meridionale “la città è presente allo Stato sopra tutto coi suoi elementi materiali, come una circoscrizione territoriale e un insieme di uomini”<sup>110</sup>. Depurata del ricorso al paradigma statale per la lettura dell'ordinamento regio meridionale – paradigma che, molto in voga al tempo del Calasso, è oggi generalmente abbandonato per la lettura degli ordinamenti di antico regime<sup>111</sup> – l'osservazione resta fondata, in quanto coglie la reale dialettica che si venne instaurando, nel Mezzogiorno d'Italia, tra quell'ordinamento e le comunità.

In effetti, l'ordinamento regio utilizzò, anzitutto, con le numerazioni dei fuochi, la natura giuridica di “corpi morali” assunta dalle *universitates*, individuandole nella loro precisa consistenza e costituendole come debentrici delle imposte davanti a sé. Ne utilizzò però, con la normativa catastale, anche il “territorio”, intendendo quest'ultimo come una circoscrizione fiscale di pertinenza della stessa *universitas*, all'interno della quale quest'ultima doveva recuperare le imposte dovute al fisco regio.

<sup>108</sup> R. Pecori, *Del privato governo*, cit., pp. 310-312, il quale ribadisce, peraltro – come già detto (cfr. *supra*, § 2, nt. 70) – che la promiscuità territoriale si può sciogliere senza che per ciò solo si intenda sciolta anche la promiscuità demaniale.

<sup>109</sup> Ivi, p. 434.

<sup>110</sup> F. Calasso, *La legislazione*, cit., p. 279.

<sup>111</sup> M. Caravale, *Ordinamenti giuridici*, cit., *passim*.

Utilizzati, in tal modo, dall'ordinamento regio, "corpo" e "territorio" delle università, però, si cristallizzarono, furono plasmati, modificati, ad uso delle esigenze del fisco centrale. Se non altro per l'epoca moderna, è su questa relazione fiscale tra ordinamento regio e *universitates* che si deve allora riflettere per inquadrare il problema della personalità giuridica dell'*universitas*, piuttosto che sul maggiore o minore svolgimento delle libertà cittadine sotto le diverse dominazioni, come invece proposto dal Calasso per il basso medioevo<sup>112</sup>.

E la stessa relazione fiscale suggerisce altre riflessioni ancora, questa volta sul versante della storia degli enti locali territoriali. Le *universitates* si mostrarono, infatti, nel sistema tributario napoletano, insieme alle altre potestà territoriali meridionali, tra le quali specialmente i feudi, "essenziali al governo del territorio su cui il regno si estendeva"<sup>113</sup>. E se, per un verso – per usare il linguaggio colorito di un autore ottocentesco che fu convinto fautore dello Stato come principio di ordine amministrativo –, "non è possibile la costituzione ordinata dei comuni, se manca il concetto di Stato nella gagliardia delle forze e nella generosità delle virtù civili"<sup>114</sup>; se, cioè, sarebbe fuorviante leggere la dialettica tra ordinamento regio napoletano ed *universitates* nei termini di un rapporto tra Stato sovrano ed autonomie locali, che prese corpo, come tale, solo nell'Ottocento<sup>115</sup>; e se, per altro verso, a proposito della connessione ente-territorio, nella storia e nella dottrina degli enti locali territoriali, "la diversità e la incertezza delle interpretazioni proposte lasciano comprendere che la 'territorialità' sia stata più intuita che spiegata"<sup>116</sup>; il Regno di Napoli – ma l'indagine andrebbe estesa al ruolo che ebbero le *universitates* all'interno degli altri ordinamenti italiani dell'età moderna<sup>117</sup> – mostra, tuttavia, già in antico regime, e dunque ben prima

<sup>112</sup> F. Calasso, *La legislazione*, cit., pp. 266-293.

<sup>113</sup> M. Caravale, *Le istituzioni del Regno di Sicilia tra l'età normanna e l'età sveva*, in "Clio", XXIII (1987), pp. 373-422, e successivamente in *Il Lazio meridionale tra papato e impero al tempo di Enrico VI. Atti del convegno internazionale (Fiuggi, Guarcino, Montecassino, 7-10 giugno 1986)*, Roma 1991, pp. 67-114, e ora in M. Caravale, *La monarchia meridionale. Istituzioni e dottrina giuridica dai Normanni e Borboni*, Roma-Bari 1998, pp. 71-135, p. 116.

<sup>114</sup> A. Rinaldi, *Il comune e la provincia*, cit., nella prefazione.

<sup>115</sup> M. Caravale, *La legislazione statutaria dell'Italia meridionale e della Sicilia*, in "Storia e Politica", XXIII (1984), pp. 497-528, e successivamente in *Gli statuti sassaresi. Economia, società, istituzioni a Sassari nel Medioevo e nell'età moderna*, a cura di A. Mattone, M. Tangheroni, Cagliari 1986, pp. 191-211, e ora in M. Caravale, *La monarchia meridionale*, cit., pp. 167-200.

<sup>116</sup> A. Masucci, *Enti locali territoriali*, in *Enciclopedia del diritto*, XIV, Milano 1965, pp. 975-981.

<sup>117</sup> Nella dottrina meridionale, il Sorge affermava come la regola per cui "exteri tenentur solvere bonatenentiam pro bonis possessis in alieno territorio illi universitati, in cuius territorio bona possident" fosse attestata "ex observantia et usu totius Italiae" (G. Sorge, *Iurisprudentia forensis*, IV, cit., n. 17, p. 163. Si v. anche, in termini analoghi, ivi, n. 43, p. 173). È inoltre già accertato che nelle terre della Chiesa le comunità erano, nel loro complesso, i soggetti debitori dei tributi (M. Caravale, *La finanza pontificia nel Cinquecento. Le province del Lazio*, Napoli 1974; Id., *Lo Stato pontificio da Martino V a Gregorio XIII*, in M. Caravale, A. Caracciolo, *Lo Stato pontificio da Martino V a Pio IX*, in *Storia d'Italia*, Torino 1978, pp. 35-39, 115-118, 228-230, 250-251, 316-317, 337-339). Ulteriori indagini vanno però estese agli altri ordinamenti italiani di età moderna, muovendo, anzitutto, da un noto trattato di sintesi del piemontese Loseo, dei primi del Seicento (N. Loseo, *Tractatus de iure universitatum*, Venezia 1601, e poi anche Milano 1619. Si v., su quest'opera, E. Ruffini Avondo, *Il trattato "de iure universitatum" del torinese Nicolò Losa*, in "Rivista di Storia del Diritto Italiano", anno IV, vol. IV, fasc. 1 [gennaio-aprile 1931] pp. 5-28).

dell'avvento del comune<sup>118</sup>, un esempio di ordinamento originario, l'*universitas*, riconosciuto come soggetto giuridico dall'ordinamento regio e da questo utilizzato per la sua connessione con un territorio; intendendo, oltretutto, quest'ultima connessione in un senso molto preciso: come funzionale, cioè, al fine della raccolta delle imposte.

---

<sup>118</sup> U. Petronio, *Rileggendo*, cit., pp. 644-649.